



COMUNE DI AVELLINO
SETTORE LAVORI PUBBLICI

DISCIPLINARE DI GARA
PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DELLA GESTIONE
DEL PALAZZO DELLO SPORT "GIACOMO DEL MAURO"
IN VIA ALCIDE DE GASPERI
CIG: 7989389C5C

1. PREMESSE

Il Comune di Avellino, con determinazione dirigenziale n. 2260 del 29/07/2019 ha stabilito di procedere *all'AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DELLA GESTIONE DEL PALAZZO DELLO SPORT "GIACOMO DEL MAURO"* ubicato in Via Alcide De Gasperi, per la durata di anni **9 (nove)** decorrenti dalla sottoscrizione del contratto. L'affidamento avverrà mediante procedura aperta e con applicazione del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità prezzo, ai sensi degli artt. 60 e 95 del d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 – Codice dei contratti pubblici (in seguito: Codice).

Il corrispettivo della concessione del servizio è costituito da:

- Un **canone annuo** che il Concessionario sarà tenuto a corrispondere a beneficio del Comune di Avellino pari all'importo economico posto a base d'asta di € 221.311,48 (euro duecentoventunomilatrecentoundici/48) IVA esclusa, **soggetto a rialzo da corrispondere in rate mensili.**

L'importo definitivo annuo risulterà dall'offerta a rialzo presentata dall'aggiudicatario

L'appalto è costituito da un **UNICO LOTTO** poiché l'immobile oggetto della presente concessione è costituito da un solo edificio con servizi connessi e difficilmente scorporabili.

Il predetto edificio è ubicato in via Alcide De Gasperi nelle vicinanze della stadio di calcio "Partenio-Lombardi"

La struttura è attualmente in uso, in virtù della convenzione n. 4889 del 14/07/2008, alla "Società Sportiva Felice Scandone SpA" nota come SIDIGAS Avellino che milita nel massimo campionato nazionale di pallacanestro – Lega Basket Serie A.

Ai sensi dell'art. 167 del D.Lgs n. 50/2016, ai fini di cui all'art. 35 dello stesso D.Lgs, il valore presunto della concessione costituito dal fatturato totale del concessionario generato per tutta la durata del contratto, IVA esclusa, è stato stimato dall'amministrazione delegante, secondo quanto previsto dal Piano Economico Finanziario (P.E.F.) – **(VEDI ALLEGATO)** in € 4.352.459,01 (483.606,557 x 9 anni) corrispondente ad € 5.310.000,00 IVA inclusa

Detto valore determina l'importo da corrispondere all'Autorità Nazionale Anticorruzione, l'importo della cauzione provvisoria e quella definitiva.

Il Responsabile del procedimento, ai sensi dell'art. 31 del Codice, è il geom. Antonio De Cristofaro

2. DOCUMENTAZIONE DI GARA, CHIARIMENTI E COMUNICAZIONI.

2.2 DOCUMENTI DI GARA

La documentazione di gara, disponibile sul sito internet: www.comune.avellino.it nella sezione "SERVIZI ON LINE – Bandi, Avvisi e gare" comprende:

- 1) Bando di gara;
- 2) Disciplinare di gara;
- 3) Capitolato Speciale d'Appalto
- 4) Piano Economico Finanziario;
- 5) Schema concessione;
- 6) Planimetrie Generali;
- 7) Pianta Piano Terra;
- 8) Pianta Piano Intermedio
- 9) Pianta Piano Spalti;
- 10) Prospetti e Sezioni.

2.2 CHIARIMENTI

È possibile ottenere chiarimenti sulla presente procedura mediante la proposizione di quesiti scritti da inoltrare all'indirizzo ufficioprotocollo@cert.comune.avellino.it, **almeno 10 giorni** prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte.

Le richieste di chiarimenti devono essere formulate esclusivamente in lingua italiana.

Non sono ammessi chiarimenti telefonici su specifici quesiti di natura interpretativa.

I quesiti ed i relativi chiarimenti forniti in merito alla presente procedura di gara, se di interesse generale, saranno oggetto di pubblicazione all'indirizzo internet: www.comune.avellino.it nella sezione "SERVIZI ON LINE – Bandi, Avvisi e gare".

2.3 COMUNICAZIONI

Ai sensi dell'art. 76, comma 6, 52 e 58 del Codice, **tutte le comunicazioni** inerenti alla fase di espletamento della procedura in oggetto – ivi comprese le comunicazioni di cui all'art. 29, comma 1, del Codice (comunicazione del provvedimento di ammissione/esclusione dalla procedura di gara a seguito della verifica circa il possesso dei requisiti di ordine generale e di qualificazione), all'art. 83, comma 9, del Codice (comunicazione relativa al soccorso istruttorio) e all'art 76, comma 5, lett. b) del Codice (esclusione del concorrente per mancato della soglia di sbarramento se prevista ovvero per irregolarità o inappropriata o per irregolarità dell'offerta economica) tra la Stazione Appaltante del Comune di Avellino e gli operatori economici **si intendono validamente ed efficacemente effettuate all'indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) dichiarato dall'operatore economico in sede di offerta.**

Eventuali modifiche dell'indirizzo PEC/posta elettronica o problemi temporanei nell'utilizzo di tali forme di comunicazione, dovranno essere tempestivamente segnalate alla Stazione Appaltante; diversamente la medesima declina ogni responsabilità per il tardivo o mancato recapito delle comunicazioni.

In caso di raggruppamenti temporanei, GEIE, aggregazioni di imprese di rete o consorzi ordinari, anche se non ancora costituiti formalmente, la comunicazione recapitata al mandatario si intende validamente resa a tutti gli operatori economici raggruppati, aggregati o consorziati.

In caso di consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lett. b e c del Codice, la comunicazione recapitata al consorzio si intende validamente resa a tutte le consorziate.

In caso di avvalimento, la comunicazione recapitata all'offerente si intende validamente resa a tutti gli operatori economici ausiliari.

In caso di subappalto, la comunicazione recapitata all'offerente si intende validamente resa a tutti i subappaltatori indicati.

3. OGGETTO DELL'APPALTO, IMPORTO E SUDDIVISIONE IN LOTTI

L'importo totale della gara, risultante dal valore stimato della concessione è pari ad € 4.352.459,01 (euro quattromilionitrecentocinquantaduemilaquattrocentocinquantanove) IVA esclusa.

n.	Descrizione concessione	CPV	P (principale)	Valore della concessione	Canone annuale soggetto al rialzo
1	Gestione del Palazzo dello Sport "Giacomo Del Mauro"	92610000-0 servizi di gestione impianti sportivi	P	€ 4.352.459,01 (IVA esclusa)	€ 221.311,48 (IVA esclusa)

3.1 CORRISPETTIVO DELLA CONCESSIONE

Il corrispettivo della concessione del servizio è costituito da:

- Un **canone annuo** indicato nell'offerta per un minimo di € 221.311,48 IVA esclusa **soggetto a rialzo** che il Concessionario sarà tenuto a corrispondere, con rate mensili, al Comune di Avellino per tutta la durata dell'affidamento stabilito in anni **9 (nove)**.

3.2 IMMOBILE OGGETTO DELLA CONCESSIONE

Il predetto edificio, ubicato in via Alcide De Gasperi nelle vicinanze della stadio di calcio "Partenio-Lombardi" è identificato catastalmente al foglio 13, particella 1383 sub 1 e sub 2.

E' dotato di ingresso pedonale sia da via Alcide De Gasperi che dall'ampio parcheggio situato lateralmente che consente anche l'accesso carrabile alla struttura.

La struttura, di dimensioni esterne di circa ml 85,00 x ml 60,00, con un'altezza nella mezzeria di circa ml 10,80 ha una superficie coperta di circa 5.100,00 mq e comprende:

1. N. 1 campo da gioco regolamentare omologato per lo svolgimento di campionati locali, nazionali ed internazionali di Pallacanestro, con possibilità di pratica della Pallavolo, Calcio a 5 oltre ad altre manifestazioni sportive nonché ad eventi extrasportivi;
2. Tribune numerate con sedute singole per il pubblico per n. 5195 posti;
3. Sala stampa;
4. Una serie di locali di servizi adibiti a:
PIANO TERRA
 - a) N. 2 spogliatori principali per atleti con annessa area stretching, servizi igienici, docce e vasca defaticamento;
 - b) N. 2 spogliatoi secondari per atleti con annessi servizi igienici e docce;
 - c) N. 2 spogliatoi arbitri con annessi servizi igienici e docce;
 - d) N. 1 sala antidoping con annessi servizi igienici;
 - e) N. 1 infermeria – visite mediche atleti e posto di pronto soccorso con servizi con servizi igienici;
 - f) N. 1 sala attrezzi ed attrezzature sportive;
 - g) N. 1 Palestra con servizi;
 - h) N. 1 locale adibito a store

- i) N. 1 locale adibito a bar;
- j) Altri locali adibiti a press room, mediawork room, mixed zone, sala di coordinamento emergenza, locali di servizio e depositi;

PIANO INTERMEDIO

- k) N. 2 locali per rappresentanze società sportive;
 - l) N. 2 locali uffici amministrativi e direttivi;
 - m) N. 4 punti bar;
 - n) N. 1 locale adibito a pronto soccorso per il pubblico;
 - o) N. 10 servizi igienici per il pubblico;
5. Biglietteria ubicata sul parcheggio laterale;
6. Centrale termica e locali impianti tecnologici.
7. Area parcheggio.

I predetti spazi vengono meglio precisati ed identificati nelle planimetrie allegate.

I locali in concessione verranno consegnati al Concessionario nelle condizioni e nella circostanza in cui si troveranno alla data della consegna, come risulterà da apposito verbale che verrà redatto al momento della consegna dell'impianto sportivo.

3.3 MANUTENZIONE

L'aggiudicatario dovrà svolgere la manutenzione ordinaria della struttura, degli impianti, degli arredi e di ogni altra attrezzatura presente nel Palazzo dello Sport. A titolo esemplificativo si elencano alcune tipologie di opere di manutenzione ordinaria:

manutenzione periodica di porte, infissi e finestre, ivi compresa la sostituzione di serrature deteriorate, vetri rotti e riverniciatura di parti in legno o in metallo;

- manutenzione delle rubinetterie e degli scarichi delle docce e dei servizi igienici;
- piccoli interventi relativi al funzionamento dei servizi igienici;
- imbiancatura dei locali;
- taglio dell'erba, irrigazione e concimazione del terreno e delle aree verdi di pertinenza nonché alla potatura annuale di alberi e siepi e trattamenti anticrittogamici in caso di necessità;
- pulizia della struttura nella sua totalità e delle aree di pertinenza, organizzando il servizio in modo da garantire la corretta fruibilità della struttura e di non interferire con le attività sportive, nel rispetto delle norme di sicurezza e di igiene;
- manutenzione, riparazione, pulizia e verifica periodica delle attrezzature tecniche e di gioco;
- pulizia e disotturazione delle grondaie e dei pluviali;
- manutenzione di recinzioni, transenne, cancelli, con verniciatura periodica e sostituzione di parti deteriorate;
- ad accertarsi periodicamente e tutte le volte che si rende necessario, nel modo che si riterrà più opportuno, che le varie parti degli impianti tecnologici funzionino perfettamente. In caso di disfunzione, l'appaltatore dovrà intervenire per la rimessa in funzione dell'impianto;
- manutenzione, sostituzione, integrazione e verifica periodica dei presidi antincendio;
- manutenzione di opere murarie in genere (ad esempio: pavimenti, rivestimenti, ecc.);
- sostituzione lampade e riparazione guasti elettrici in genere;
- manutenzione ordinaria degli impianti tecnologici in generale;
- a provvedere a proprie spese a tutti i materiali occorrenti per la manutenzione;
- a segnalare al Comune tutti gli interventi di manutenzione straordinaria ritenuti necessari;
- a tenere sollevato il Comune da ogni e qualsiasi responsabilità per danni a terzi connessi alla gestione degli impianti sportivi. L'appaltatore dovrà pertanto provvedere a stipulare una specifica assicurazione contro i rischi per la gestione del servizio per tutta la durata del contratto;
- a garantire un servizio di reperibilità 24 ore su 24 per intervenire nei tempi più rapidi possibili per disfunzioni, dispersioni ed irregolarità della struttura;
- alla verifica biennale di impianti di messa a terra a cura della competente autorità con pagamento dei relativi oneri;
- quant'altro necessario da svolgere con diligenza del buon padre di famiglia e nel rispetto della normativa vigente, per l'utilizzazione di quanto dato in concessione.

La manutenzione straordinaria, invece, resta in capo al Comune di Avellino. Per manutenzione straordinaria si intendono tutti gli interventi per la sostituzione o riparazione di parti di impianti o per il ripristino di strutture e degli impianti medesimi quando la necessità di intervento non sia dovuta ad inottemperanza del Concessionario alla operazioni di ordinaria manutenzione o la causa che lo determini non sia in relazione ad inosservanza, incuria, disattenzione, incompetenza da parte del Concessionario stesso.

E' fatto divieto all'appaltatore di procedere a lavori di manutenzione straordinaria di competenza dell'Amministrazione, se non per casi di urgenza e per spese contenute. In tal caso sarà comunque necessaria la preventiva autorizzazione dell'ente proprietario.

Interventi di migliorie e/o investimento proposte dal concessionario durante la durata del contratto potranno essere realizzate dallo stesso a propria cura e spese previa autorizzazione ed approvazione del progetto da parte dell'Amministrazione Comunale.

3.4 SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO E CONDIZIONI PARTICOLARI DI ESECUZIONE

Il Concessionario dovrà garantire per lo svolgimento delle attività sportive il più ampio uso dell'immobile, favorendo e promuovendo le attività di tutte le associazioni/società sportive e di chiunque intenda svolgere una disciplina sportiva.

Il Concessionario deve inoltre provvedere alla custodia della struttura sportiva e degli impianti e vigilare su l'uso corretto degli stessi tenendo sollevato il Comune da ogni e qualsiasi responsabilità per danni a terzi connessi alla loro. L'appaltatore dovrà pertanto provvedere a stipulare una specifica assicurazione contro i rischi per la gestione del servizio per tutta la durata del contratto.

Per quanto riguarda le spese accessorie, l'unità immobiliare è dotata di utenze indipendenti (acqua, gas, energia elettrica) i cui costi sono a carico del Concessionario per cui l'aggiudicatario dovrà provvedere ad attivare i contratti di erogazione con gli enti preposti e ad intestarseli.

E' altresì a carico del Concessionario il costo relativo alla tassa sui rifiuti (TARI).

Non compete all'Amministrazione comunale l'espletamento delle pratiche inerenti l'ottenimento di eventuali autorizzazioni necessarie allo svolgimento dell'attività di qualunque genere. Dette formalità restano ad esclusivo carico dell'aggiudicatario che dovrà provvedervi a proprie cure e spese.

Il Concessionario si impegna, inoltre:

- alla verifica periodica impianti termici e connessi controlli previsti per legge;
- alla verifica biennale di impianti di messa a terra a cura della competente autorità con pagamento dei relativi oneri
- all'eventuale rinnovo e omologazioni per svolgimento attività sportiva;
- al rinnovo del C.P.I. (certificato prevenzione incendi);
- alla tenuta del registro delle manutenzioni periodiche;
- a garantire un servizio di reperibilità 24 ore su 24 per intervenire nei tempi più rapidi possibili per disfunzioni, dispersioni ed irregolarità della struttura;
- a presentare entro il 31 gennaio di ogni anno una relazione di tutti gli interventi di manutenzione ordinaria eseguiti durante l'anno solare precedente, come da registro;
- a rispettare tutte le disposizioni legislative e regolamentari vigenti e future in materia di utilizzo degli impianti sportivi e comunque attinenti all'appalto di che trattasi, le norme fiscali, le norme antinfortunistiche e quelle relative alla sicurezza e igiene sui luoghi di lavoro, il capitolato e il progetto proposto in sede di presentazione dell'offerta nonché le eventuali prescrizioni impartite dal Comune in relazione all'impianto ed al suo utilizzo nel corso del contratto;
- all'apertura, chiusura, guardiania dell'impianto sportivo, custodia dei beni e delle attrezzature, controllo e gestione degli ingressi e delle aree compreso qualsiasi onere per la creazione delle zone prefiltraggio e quanto disposto dagli organi preposti per la pubblica sicurezza dei locali dedicati alle attività sportive per le associazioni e/o società;
- dotare l'impianto, secondo quanto previsto dall'art. 5 del decreto del 24/04/2013, pubblicato sulla G.U. n. 169/2013, di defibrillatori in numero adeguato, provvedendo alla formazione del proprio personale per l'uso dello stesso, alla manutenzione del suddetto dispositivo e all'apposizione di idonea segnaletica relativa alla presenza del dispositivo
- a garantire l'utilizzo della struttura sportiva al Comune di Avellino, senza corresponsione di nessun onere, per lo svolgimento di manifestazioni sportive o di altro genere, anche solo patrocinate, con modalità, in giorni ed orari, scelti dal Comune medesimo, per **quattro giornate all'anno** di cui almeno una a fine settimana (o sabato o domenica); in tali occasioni il Concessionario deve garantire la piena collaborazione mettendo a disposizione il proprio personale e assicurando l'apertura del bar e a provvedere alle pulizie ed al riordino;
- esporre al pubblico, in luogo ben preciso, le tariffe applicate per l'utilizzo dell'impianto sportivo e gli orari di apertura e chiusura del Palazzo dello Sport.

3.5 DECADENZA E SANZIONI

La Concessione decade a seguito di:

2. mancata pagamento di due canoni mensili della concessione, anche se non consecutivi;
- vengano adibiti i locali della struttura sportiva a scopi ed attività diverse da quelle consentite e previste dalla concessione;
 - grave deperimento della struttura per fatti imputabili al Concessionario;
 - in caso di cessione della gestione a terzi fatta eccezione per lo store e l'attività di somministrazione di alimenti e bevande, esclusivamente per le attività che si svolgono all'interno della struttura, negli orari di apertura della stessa e nel rispetto delle disposizioni vigenti in materia;
 - comprovate e serie disfunzioni nei servizi tali da pregiudicare l'esercizio delle attività dell'impianto sportivo sia in ordine a situazioni di carattere igienico-sanitario sia sotto il profilo della gestione;
 - gravi danni alle strutture ed attrezzature di proprietà del Comune di Avellino, dovuti a comportamento colposo e doloso del Concessionario;
 - gravi danni ad utenti dovuti a comportamenti negligenti, dolosi o colposi, da parte del personale del Concessionario;
 - frode nell'esecuzione del contratto;
 - grave ritardo nell'esecuzione delle lavorazioni di manutenzione cui all' art. 5 e di quanto stabilito al successivo art. 6;
 - perdita dei requisiti per la gestione del servizio quali fallimento, l'irrogazione di misure sanzionatorie e cautelari che inibiscono la capacità a contrarre con la P.A.;
 - grave inadempienze accertate alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, la sicurezza sul lavoro, sul pubblico spettacolo e in materia di lavoro dipendente;
 - in caso di sospensione di ogni attività di funzionamento dell'impianto sportivo per più di 20 giorni, anche non consecutivi, per causa non dipendente da forza maggiore o per colpa e fatti del Concessionario debitamente comprovati.

Al verificarsi di una delle ipotesi sopra contemplate, verrà adottato dal Concedente il provvedimento di decadenza che sarà comunicato al Concessionario tramite raccomandata ovvero PEC.

Alla pronuncia di decadenza, nei termini temporali nella stessa indicati, consegnerà il ripristino del Concedente nella piena disponibilità e nel pieno possesso dei locali oggetto di concessione.

4. DURATA DELL'APPALTO, OPZIONI E RINNOVI

4.1 DURATA

La durata dell'appalto è di anni **9 (nove)** decorrenti dalla data di sottoscrizione del contratto.

Il Concessionario potrà recedere dalla concessione in qualsiasi momento comunicando tale volontà mediante lettera raccomandata o PEC dal inoltrare al Comune di Avellino almeno 6 (sei) mesi prima della data in cui il recesso avrà esecuzione. In tal caso al Concessionario nulla è dovuto di quanto speso per l'esecuzione di interventi migliorativi eseguiti.

In Comune di Avellino si riserva la facoltà di revocare anticipatamente la concessione per sopravvenute ragioni di interesse pubblico. In tal caso, in Comune di Avellino rimborserà la quota non ammortizzata delle migliorie apportate e preventivamente autorizzate.

4.2 OPZIONI E RINNOVI

La durata del contratto, in corso di esecuzione potrà essere prorogata limitatamente al tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure necessarie per l'individuazione del nuovo contraente ai sensi dell'art. 106, comma 11 del Codice. In tal caso il contraente è tenuto all'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto agli stessi - o più favorevoli - prezzi, patti e condizioni.

5. SOGGETTI AMMESSI IN FORMA SINGOLA E ASSOCIATA E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE

Gli operatori economici, anche stabiliti in altri Stati membri, possono partecipare alla presente gara in forma singola o associata, secondo le disposizioni dell'art. 45 del Codice, purché in possesso dei requisiti prescritti dai successivi articoli.

Ai soggetti costituiti in forma associata si applicano le disposizioni di cui agli artt. 47 e 48 del Codice.

È vietato ai concorrenti di partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti o aggregazione di imprese aderenti al contratto di rete (nel prosieguo, aggregazione di imprese di rete).

È vietato al concorrente che partecipa alla gara in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti, di partecipare anche in forma individuale.

È vietato al concorrente che partecipa alla gara in aggregazione di imprese di rete, di partecipare anche in forma individuale. Le imprese retiste non partecipanti alla gara possono presentare offerta, per la medesima gara, in forma singola o associata.

I consorzi di cui all'articolo 45, comma 2, lettere b) e c) del Codice sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, per quali consorziati il consorzio concorre; a questi ultimi **è vietato** partecipare, in qualsiasi altra forma, alla presente gara. In caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia il consorziato; in caso di inosservanza di tale divieto si applica l'articolo 353 del codice penale.

Nel caso di consorzi di cui all'articolo 45, comma 2, lettere b) e c) del Codice, le consorziate designate dal consorzio per l'esecuzione del contratto non possono, a loro volta, a cascata, indicare un altro soggetto per l'esecuzione.

Le aggregazioni tra imprese aderenti al contratto di rete di cui all'art. 45, comma 2 lett. f) del Codice, rispettano la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese in quanto compatibile. In particolare:

- a) **nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica (cd. rete - soggetto)**, l'aggregazione di imprese di rete partecipa a mezzo dell'organo comune, che assumerà il ruolo della mandataria, qualora in possesso dei relativi requisiti. L'organo comune potrà indicare anche solo alcune tra le imprese retiste per la partecipazione alla gara ma dovrà obbligatoriamente far parte di queste;
- b) **nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza ma priva di soggettività giuridica (cd. rete-contratto)**, l'aggregazione di imprese di rete partecipa a mezzo dell'organo comune, che assumerà il ruolo della mandataria, qualora in possesso dei requisiti previsti per la mandataria e qualora il contratto di rete rechi mandato allo stesso a presentare domanda di partecipazione o offerta per determinate tipologie di procedure di gara. L'organo comune potrà indicare anche solo alcune tra le imprese retiste per la partecipazione alla gara ma dovrà obbligatoriamente far parte di queste;
- c) **nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune privo di potere di rappresentanza ovvero sia sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione**, l'aggregazione di imprese di rete partecipa nella forma del raggruppamento costituito o costituendo, con applicazione integrale delle relative regole (cfr. Determinazione ANAC n. 3 del 23 aprile 2013).

Per tutte le tipologie di rete, la partecipazione congiunta alle gare deve risultare individuata nel contratto di rete come uno degli scopi strategici inclusi nel programma comune, mentre la durata dello stesso dovrà essere commisurata ai tempi di realizzazione dell'appalto (cfr. Determinazione ANAC n. 3 del 23 aprile 2013).

Il ruolo di mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese può essere assunto anche da un consorzio di cui all'art. 45, comma 1, lett. b), c) ovvero da una sub-associazione, nelle forme di un RTI o consorzio ordinario costituito oppure di un'aggregazione di imprese di rete.

A tal fine, se la rete è dotata di organo comune con potere di rappresentanza (con o senza soggettività giuridica), tale organo assumerà la veste di mandataria della sub-associazione; se, invece, la rete è dotata di organo comune privo del potere di rappresentanza o è sprovvista di organo comune, il ruolo di mandataria della sub-associazione è conferito dalle imprese retiste partecipanti alla gara, mediante mandato ai sensi dell'art. 48 comma 12 del Codice, dando evidenza della ripartizione delle quote di partecipazione.

Ai sensi dell'art. 186-bis, comma 6 del R.D. 16 marzo 1942, n. 267, l'impresa in concordato preventivo con continuità aziendale può concorrere anche riunita in RTI purché non rivesta la qualità di mandataria e sempre che le altre imprese aderenti al RTI non siano assoggettate ad una procedura concorsuale.

6. REQUISITI GENERALI

Sono **esclusi** dalla gara gli operatori economici per i quali sussistono cause di esclusione di cui all'art. 80 del Codice.

Sono comunque **esclusi** gli operatori economici che abbiano affidato incarichi in violazione dell'art. 53, comma 16-ter, del d.lgs. del 2001 n. 165.

6.1 SOGGETTI AMMESSI A PARTECIPARE

Possono, inoltre, partecipare alla procedura di gara:

- a) le Società sportive dilettantistiche senza scopo di lucro, affiliate a Federazioni Sportive e/o Enti di Promozione Sportiva riconosciuta dal Coni, i cui statuti o atti costitutivi siano redatti nella forma dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata o registrata;
- b) le Associazioni sportive dilettantistiche, affiliate a Federazioni Sportive e/o Enti di Promozione Sportiva riconosciuti dal Coni, i cui statuti siano redatti nella forma dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata o registrata;
- c) gli Enti di promozione sportiva, riconosciuti dal Coni al momento della presentazione dell'offerta, i cui statuti o atti costitutivi siano redatti nella forma dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata o registrata;
- d) le Discipline sportive associate, riconosciute dal Coni al momento della presentazione dell'offerta, i cui statuti o atti costitutivi siano redatti nella forma dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata o registrata;
- e) le Federazioni sportive nazionali, riconosciute dal Coni al momento della presentazione dell'offerta, i cui statuti o atti costitutivi siano redatti nella forma dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata o registrata;

7. REQUISITI SPECIALI E MEZZI DI PROVA

I concorrenti, a **pena di esclusione**, devono essere in possesso dei requisiti previsti nei commi seguenti. I documenti richiesti agli operatori economici ai fini della dimostrazione dei requisiti devono essere trasmessi mediante AVCPass in conformità alla delibera ANAC n. 157 del 17 febbraio 2016.

Ai sensi dell'art. 59, comma 4, lett. b) del Codice, sono inammissibili le offerte prive della qualificazione richiesta dal presente disciplinare.

7.1 REQUISITI DI IDONEITÀ

- a) Iscrizione nel registro tenuta dalla C.C.I.A.A. oppure nel registro provinciale delle commissioni provinciali per l'artigianato. con oggetto sociale attinente all'affidamento oggetto della presente procedura di gara (gestione impianti sportivi);
- b) Per le Società Iscrizione sportive dilettantistiche senza scopo di lucro, affiliate a Federazioni Sportive e/o Enti di Promozione Sportiva riconosciuta dal Coni, per le Associazioni sportive dilettantistiche, affiliate a Federazioni Sportive e/o Enti di Promozione Sportiva riconosciuti dal Coni, per gli Enti di promozione sportiva, riconosciuti dal Coni, per le Discipline sportive associate, riconosciute dal Coni, per le Federazioni sportive nazionali, riconosciute dal Coni iscrizione presso il registro nazionale tenuto presso il CONI. L'atto costitutivo o lo statuto, redatti nella forma dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata o registrata, devono essere costituiti da almeno **3 anni** e i fini istituzionali dell'Atto costitutivo e dello Statuto devono avere per oggetto la gestione di impianti e strutture sportive.

Il concorrente non stabilito in Italia ma in un altro Stato Membro o in uno dei paesi di cui all'art. 83, comma 3 del Codice, presenta dichiarazione giurata o secondo le modalità vigenti nello Stato nel quale ha sede legale.

Per la comprova del requisito la Stazione appaltante acquisisce d'ufficio i documenti in possesso di pubbliche amministrazioni, previa indicazione, da parte dell'operatore economico, degli elementi indispensabili per il reperimento delle informazioni o dei dati richiesti.

7.2 REQUISITI DI CAPACITÀ ECONOMICA E FINANZIARIA

- c) Fatturato globale d'impresa realizzato nell'ultimo triennio (2016-2017 e 2018) da cui risulti un giro d'affari medio che dovrà essere pari ad **€ 725.000,00 IVA esclusa**. Tale requisito è richiesto allo scopo di verificare la solidità, affidabilità e la stabilità dell'impresa affidataria anche sulla base della struttura e dimensioni con le quali sarà in grado di svolgere al meglio tutte le attività descritte nel Capitolato Speciale d' Appalto. La comprova del requisito è fornita, ai sensi dell'art. 86, comma 4 e all. XVII parte I, del Codice
- per le società di capitali mediante i bilanci approvati alla data di scadenza del termine per la presentazione delle offerte corredati della nota integrativa;
- per gli operatori economici costituiti in forma d'impresa individuale ovvero di società di persone mediante il Modello Unico o la Dichiarazione IVA;

Ai sensi dell'art. 86, comma 4, del Codice l'operatore economico, che per fondati motivi non è in grado di presentare le referenze richieste può provare la propria capacità economica e finanziaria mediante un qualsiasi altro documento considerato idoneo dalla stazione appaltante.

7.3 REQUISITI DI CAPACITÀ TECNICA E PROFESSIONALE

- d) Aver eseguito nell'ultimo triennio antecedente la data di pubblicazione del bando di gara, regolarmente e con buon esito, almeno una concessione analoga.

La comprova del requisito, è fornita secondo le disposizioni di cui all'art. 86 e all'allegato XVII, parte II, del Codice.

In caso di servizi prestati a favore di pubbliche amministrazioni o enti pubblici mediante originale o copia conforme dei certificati rilasciati dall'amministrazione/ente contraente, con l'indicazione dell'oggetto, dell'importo e del periodo di esecuzione;

In caso di servizi prestati a favore di committenti privati, mediante originale o copia autentica dei certificati rilasciati dal committente privato, con l'indicazione dell'oggetto, dell'importo e del periodo di esecuzione;

7.4 INDICAZIONI PER I RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI, CONSORZI ORDINARI, AGGREGAZIONI DI IMPRESE DI RETE, GEIE

N.B.: nei raggruppamenti temporanei, la mandataria deve, in ogni caso, possedere i requisiti ed eseguire le prestazioni in misura maggioritaria ai sensi dell'art. 83, comma 8 del Codice.

La mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese di tipo verticale, ai sensi dell'art. 48, comma 2 del Codice, esegue le prestazioni indicate come principali, anche in termini economici, le mandanti quelle indicate come secondarie.

I soggetti di cui all'art. 45 comma 2, lett. d), e), f) e g) del Codice devono possedere i requisiti di partecipazione nei termini di seguito indicati.

Alle aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete, ai consorzi ordinari ed ai GEIE si applica la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese, in quanto compatibile. Nei consorzi ordinari la consorziata che assume la quota maggiore di attività esecutive riveste il ruolo di capofila che deve essere assimilata alla mandataria.

Nel caso in cui la mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese sia una sub-associazione, nelle forme di un RTI costituito oppure di un'aggregazione di imprese di rete, i relativi requisiti di partecipazione sono soddisfatti secondo le medesime modalità indicate per i raggruppamenti.

Il **requisito relativo all'iscrizione** nel registro tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura oppure nel registro delle commissioni provinciali per l'artigianato di cui al **punto 7.1 lett. a)** deve essere posseduto da:

- a. ciascuna delle imprese raggruppate/raggruppande, consorziate/consorziande o GEIE;
- b. ciascuna delle imprese aderenti al contratto di rete indicate come esecutrici e dalla rete medesima nel caso in cui questa abbia soggettività giuridica.

Il **requisito relativo punto 7.1 lett. b)** deve essere posseduto da:

- a. ciascuna delle imprese raggruppate/raggruppande, consorziate/consorziande o GEIE;
- b. ciascuna delle imprese aderenti al contratto di rete indicate come esecutrici e dalla rete medesima nel caso in cui questa abbia soggettività giuridica.

Il **requisito relativo al fatturato globale** di cui al **punto 7.2 lett. c)** deve essere soddisfatto dal raggruppamento temporaneo nel complesso. Detto requisito deve essere posseduto in misura maggioritaria dall'impresa mandataria.

Il **requisito di cui al punto 7.2 lett. d)** deve essere posseduto per intero dalla mandataria.

7.5 INDICAZIONI PER I CONSORZI DI COOPERATIVE E DI IMPRESE ARTIGIANE E I CONSORZI STABILI

I soggetti di cui all'art. art. 45 comma 2, lett. b) e c) del Codice devono possedere i requisiti di partecipazione nei termini di seguito indicati.

Il **requisito relativo all'iscrizione nel registro** tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura oppure nel registro delle commissioni provinciali per l'artigianato di cui al **punto 7.1 lett. a)** deve essere posseduto dal consorzio e dalle imprese consorziate indicate come esecutrici.

Il **requisito relativo al punto 7.1 lett. b)** deve essere posseduto dal consorzio e dalle imprese consorziate indicate come esecutrici.

I **requisiti di capacità economica e finanziaria nonché tecnica e professionale di cui ai punti 7.2 lett. c) e 7.3 lett. d)**, ai sensi dell'art. 47 del Codice, devono essere posseduti:

- a. per i consorzi di cui all'art. 45, comma 2 lett. b) del Codice, direttamente dal consorzio medesimo, salvo che quelli relativi alla disponibilità delle attrezzature e dei mezzi d'opera nonché all'organico medio annuo che sono computati in capo al consorzio ancorché posseduti dalle singole imprese consorziate;
- b. per i consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lett. c) del Codice, dal consorzio, che può spendere, oltre ai propri requisiti, anche quelli delle consorziate esecutrici e, mediante avvalimento, quelli delle consorziate non esecutrici, i quali vengono computati cumulativamente in capo al consorzio.

8. AVVALIMENTO

Ai sensi dell'art. 89 del Codice, l'operatore economico, singolo o associato ai sensi dell'art. 45 del Codice, può dimostrare il possesso dei requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico e professionale di cui all'art. 83, comma 1, lett. b) e c) del Codice avvalendosi dei requisiti di altri soggetti, anche partecipanti al raggruppamento.

Non è consentito l'avvalimento per la dimostrazione dei requisiti generali e di idoneità professionale [ad esempio: iscrizione alla CCIAA oppure a specifici Albi].

Ai sensi dell'art. 89, comma 1, del Codice, il contratto di avvalimento contiene, a **pena di nullità**, la specificazione dei requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione dall'ausiliaria.

Il concorrente e l'ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto.

È ammesso l'avvalimento di più ausiliarie. L'ausiliaria non può avvalersi a sua volta di altro soggetto.

Ai sensi dell'art. 89, comma 7 del Codice, a **pena di esclusione**, non è consentito che l'ausiliaria presti avvalimento per più di un concorrente e che partecipino alla gara sia l'ausiliaria che l'impresa che si avvale dei requisiti.

Nel caso di dichiarazioni mendaci si procede all'esclusione del concorrente e all'escussione della garanzia ai sensi dell'art. 89, comma 1, ferma restando l'applicazione dell'art. 80, comma 12 del Codice.

Ad eccezione dei casi in cui sussistano dichiarazioni mendaci, qualora per l'ausiliaria sussistano motivi obbligatori di esclusione o laddove essa non soddisfi i pertinenti criteri di selezione, la stazione appaltante impone, ai sensi dell'art. 89, comma 3 del Codice, al concorrente di sostituire l'ausiliaria.

In qualunque fase della gara sia necessaria la sostituzione dell'ausiliaria, la commissione comunica l'esigenza al RUP, il quale richiede per iscritto, al concorrente la sostituzione dell'ausiliaria, assegnando un termine congruo per l'adempimento, decorrente dal ricevimento della richiesta. Il concorrente, entro tale termine, deve produrre i documenti dell'ausiliaria subentrante (nuove dichiarazioni di avvalimento da parte del concorrente, il DGUE della nuova ausiliaria nonché il nuovo contratto di avvalimento). In caso di inutile decorso del termine, ovvero in caso di mancata richiesta di proroga del medesimo, la stazione appaltante procede all'esclusione del concorrente dalla procedura.

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione della dichiarazione di avvalimento o del contratto di avvalimento, a condizione che i citati elementi siano preesistenti e comprovabili con documenti di data certa, anteriore al termine di presentazione dell'offerta.

La mancata indicazione dei requisiti e delle risorse messi a disposizione dall'impresa ausiliaria non è sanabile in quanto causa di nullità del contratto di avvalimento.

9. SUBAPPALTO.

Non è consentito il sub appalto, né l'affidamento della gestione a soggetti terzi, né la cessione del contratto, né l'affidamento in sub-concessione del servizio fatta eccezione per lo store e l'attività di somministrazione di alimenti e bevande, esclusivamente durante le attività che si svolgono all'interno della struttura, negli orari di apertura della stessa e nel rispetto delle disposizioni vigenti in materia.

10. GARANZIA PROVVISORIA

L'offerta è corredata da:

- 1) **una garanzia provvisoria**, come definita dall'art. 93 del Codice, pari ad **€ 43.524,59** (1% del valore stimato della concessione **ritenuto proporzionato** ed adeguato alla natura della prestazione oggetto del contratto e al grado di rischio connesso alla mancata sottoscrizione del contratto dopo l'aggiudicazione), salvo quanto previsto all'art. 93, comma 7 del Codice.
- 2) **una dichiarazione di impegno**, da parte di un istituto bancario o assicurativo o altro soggetto di cui all'art. 93, comma 3 del Codice, anche diverso da quello che ha rilasciato la garanzia provvisoria, **a rilasciare garanzia fideiussoria definitiva** ai sensi dell'articolo 93, comma 8 del Codice, qualora il concorrente risulti affidatario. Tale dichiarazione di impegno non è richiesta alle microimprese, piccole e medie imprese e ai raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari esclusivamente dalle medesime costituiti.

Ai sensi dell'art. 93, comma 6 del Codice, la garanzia provvisoria copre la mancata sottoscrizione del contratto, dopo l'aggiudicazione, dovuta ad ogni fatto riconducibile all'affidatario o all'adozione di informazione antimafia interdittiva emessa ai sensi degli articoli 84 e 91 del D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159. Sono fatti riconducibili all'affidatario, tra l'altro, la mancata prova del possesso dei requisiti generali e speciali; la mancata produzione della documentazione richiesta e necessaria per la stipula della contratto. L'eventuale esclusione dalla gara prima dell'aggiudicazione, al di fuori dei casi di cui all'art. 89 comma 1 del Codice, non comporterà l'escussione della garanzia provvisoria.

La garanzia provvisoria copre, ai sensi dell'art. 89, comma 1 del Codice, anche le dichiarazioni mendaci rese nell'ambito dell'avvalimento.

La **garanzia provvisoria è costituita**, a scelta del concorrente:

- a. in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato depositati presso una sezione di tesoreria provinciale o presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno, a favore della stazione appaltante; il valore deve essere al corso del giorno del deposito:

Forma di partecipazione	Modalità di produzione
Forma singola	Allegare copia dei titoli stessi, corredata da dichiarazione di autenticità ai sensi dell'art. 19 del DPR 445/2000, sottoscritta dal titolare o legale rappresentante dell'operatore economico o persona munita di comprovati poteri di firma.
R.T.I. Costituito Consorzio di cooperative di produzione e lavoro e consorzi di imprese artigiane nonché consorzi stabili (art. 45 comma 2 lett. b) e c) del D.Lgs n.50/2016) Consorzio ordinario di operatori economici costituito (art. 45 comma 2 lett. e) del D.Lgs n.50/2016)	Allegare copia dei titoli stessi, corredata da dichiarazione di autenticità ai sensi dell'art. 19 del DPR 445/2000, sottoscritta dal legale rappresentante (o persona munita di comprovati poteri di firma) dell'operatore economico mandatario oppure del consorzio medesimo.
R.T.I. costituendo Consorzio ordinario di operatori economici costituendo (art. 45 comma 2 lett. e) del D.Lgs n. 50/2016	Allegare copia dei titoli stessi, corredata da dichiarazione di autenticità ai sensi dell'art. 19 del DPR 445/2000, sottoscritta dal legale rappresentante (o persona munita di comprovati poteri di firma) di ciascuno operatore economico :

- b. fermo restando il limite all'utilizzo del contante di cui all'articolo 49, comma 1 del decreto legislativo 21 novembre 2007 n. 231, **con bonifico bancario, in assegni circolari, con versamento sul c.c. postale** come appresso specificato:

- versamento in contanti sul c.c. postale n. 104777834 intestato a COMUNE DI AVELLINO – Servizio di Tesoreria;
 - bonifico bancario a favore del COMUNE DI AVELLINO – Servizio Tesoreria, Tesoriere Banca Popolare di Bari. Codice IBAN: IT96B0542404297000000155347
- con la presente causale:

**L’AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DELLA GESTIONE DEL PALAZZO DELLO SPORT
“GIACOMO DEL MAURO” IN VIA ALCIDE DE GASPERI**

CIG: 7989389C5C

Forma di partecipazione	Modalità di produzione
Forma singola	Allegare copia dell'avvenuto versamento, copia del bonifico o assegno circolare, corredata da dichiarazione di autenticità ai sensi dell'art. 19 del DPR 445/2000, sottoscritta dal titolare o legale rappresentante dell'operatore economico o persona munita di comprovati poteri di firma.
R.T.I. Costituito Consorzio di cooperative di produzione e lavoro e consorzi di imprese artigiane nonché consorzi stabili (art. 45 comma 2 lett. b) e c) del D.Lgs n.50/2016) Consorzio ordinario di operatori economici costituito (art. 45 comma 2 lett. e) del D.Lgs n.50/2016)	Allegare copia dell'avvenuto versamento, copia del bonifico o assegno circolare, effettuato dall'operatore economico mandatario oppure dal consorzio stesso. Nella causale del versamento deve essere esplicitato che il soggetto contraente è il raggruppamento/consorzio. La dichiarazione di autenticità ai sensi dell'art. 19 del DPR 445/2000, a corredo, deve essere sottoscritta dal legale rappresentante (o persona munita di comprovati poteri di firma) dell'operatore economico mandatario oppure del consorzio medesimo.
R.T.I costituendo Consorzio ordinario di operatori economici costituendo (art. 45 comma 2 lett. e) del D.Lgs n. 50/2016	Allegare copia dell'avvenuto versamento, copia del bonifico o assegno circolare, effettuato da uno degli operatori economici raggruppandi/consorzianti. Nella causale del versamento deve essere esplicitato che i soggetti contraenti sono tutti gli operatori economici raggruppandi/consorzianti, che devono essere singolarmente citati. La dichiarazione di autenticità ai sensi dell'art. 19 del DPR 445/2000, a corredo, deve essere sottoscritta dal legale rappresentante (o persona munita di comprovati poteri di firma) di ciascun operatore economico.

- c. fideiussione bancaria o assicurativa rilasciata da imprese bancarie o assicurative che rispondano ai requisiti di cui all'art. 93, comma 3 del Codice. In ogni caso, la garanzia fideiussoria è conforme allo schema tipo di cui all'art. 103, comma 9 del Codice.

Gli operatori economici, prima di procedere alla sottoscrizione, sono tenuti a verificare che il soggetto garante sia in possesso dell'autorizzazione al rilascio di garanzie.

Forma di partecipazione	Modalità di produzione
Forma singola	Allegare la fideiussione, sottoscritta sia dal soggetto autorizzato ad impegnare il garante che dal contraente. Il soggetto contraente deve essere l'operatore economico che sottoscrive l'offerta
R.T.I. Costituito Consorzio di cooperative di produzione e lavoro e consorzi di imprese artigiane nonché consorzi stabili (art. 45 comma 2 lett. b) e c) del D.Lgs n.50/2016) Consorzio ordinario di operatori economici costituito (art. 45 comma 2 lett. e) del D.Lgs n.50/2016)	Allegare la fideiussione, sottoscritta sia dal soggetto autorizzato ad impegnare il garante che dal contraente. Il soggetto contraente deve essere il R.T.I. Il soggetto contraente deve essere l'operatore economico mandatario o il consorzio
R.T.I costituendo Consorzio ordinario di operatori economici costituendo (art. 45 comma 2 lett. e) del D.Lgs n. 50/2016	Allegare la fideiussione, sottoscritta sia dal soggetto autorizzato ad impegnare il garante che dal contraente. I soggetti contraenti devono essere tutti gli operatori economici raggruppandi o consorzianti, che devono essere singolarmente citati.

In caso di prestazione di **garanzia fideiussoria**, questa dovrà:

- 1) contenere espressa menzione dell'oggetto e del soggetto garantito;
- 2) essere intestata a tutti gli operatori economici del costituito/constituendo raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE, ovvero a tutte le imprese retiste che partecipano alla gara ovvero, in caso di consorzi di cui all'art. 45, comma 2 lett. b) e c) del Codice, al solo consorzio;
- 3) essere conforme allo schema tipo approvato con decreto del Ministro dello sviluppo economico del 19 gennaio 2018 n. 31 (GU del 10 aprile 2018 n. 83) contenente il “*Regolamento con cui si adottano gli schemi di contratti tipo per le garanzie fideiussorie previste dagli artt. 103 comma 9 e 104 comma 9 del d.lgs. 18 aprile 2016 n. 50*”;
- 4) **avere validità per 180 giorni dal termine ultimo per la presentazione dell'offerta;**
- 5) prevedere espressamente:
 - a. la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all'art. 1944 del codice civile, volendo ed intendendo restare obbligata in solido con il debitore;
 - b. la rinuncia ad eccepire la decorrenza dei termini di cui all'art. 1957 del codice civile;

c. la loro operatività entro quindici giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante;
6) contenere l'impegno a rilasciare la garanzia definitiva, ove rilasciata dal medesimo garante;

La **garanzia fideiussoria e la dichiarazione di impegno devono essere sottoscritte** da un soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante ed essere **prodotte** in una delle seguenti forme:

- in originale o in copia autentica ai sensi dell'art. 18 del d.p.r. 28 dicembre 2000, n. 445;
- documento informatico, ai sensi dell'art. 1, lett. p) del d.lgs. 7 marzo 2005 n. 82 sottoscritto con firma digitale dal soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante;
- copia informatica di documento analogico (scansione di documento cartaceo) secondo le modalità previste dall'art. 22, commi 1 e 2, del d.lgs. 82/2005. In tali ultimi casi la conformità del documento all'originale dovrà esser attestata dal pubblico ufficiale mediante apposizione di firma digitale (art. 22, comma 1, del d.lgs. 82/2005) ovvero da apposita dichiarazione di autenticità sottoscritta con firma digitale dal notaio o dal pubblico ufficiale (art. 22, comma 2 del d.lgs. 82/2005).

La garanzia copre la mancata sottoscrizione del contratto dopo l'aggiudicazione dovuta ad ogni fatto riconducibile all'affidatario o all'adozione di Informazione Antimafia interdittiva emessa ai sensi degli art. 84 e 91 del Decreto Legislativo 6 settembre 2011, n. 159; la garanzia è svincolata automaticamente al momento della sottoscrizione del contratto.

L'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto secondo le misure e le modalità di cui all'art. 93, comma 7 del Codice.

Per fruire di dette riduzioni il concorrente segnala e documenta nell'offerta il possesso dei relativi requisiti fornendo copia dei certificati posseduti.

In caso di partecipazione in forma associata, la riduzione del 50% per il possesso della certificazione del sistema di qualità di cui all'articolo 93, comma 7, si ottiene:

- a. in caso di partecipazione dei soggetti di cui all'art. 45, comma 2, lett. d), e), f), g), del Codice solo se tutte le imprese che costituiscono il raggruppamento, consorzio ordinario o GEIE, o tutte le imprese retiste che partecipano alla gara siano in possesso della predetta certificazione;
- b. in caso di partecipazione in consorzio di cui all'art. 45, comma 2, lett. b) e c) del Codice, solo se la predetta certificazione sia posseduta dal consorzio e/o dalle consorziate.

Le altre riduzioni previste dall'art. 93, comma 7, del Codice si ottengono nel caso di possesso da parte di una sola associata oppure, per i consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lett. b) e c) del Codice, da parte del consorzio e/o delle consorziate.

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata presentazione della garanzia provvisoria e/o dell'impegno a rilasciare garanzia fideiussoria definitiva solo a condizione che siano stati già costituiti prima della presentazione dell'offerta. È onere dell'operatore economico dimostrare che tali documenti siano costituiti in data non successiva al termine di scadenza della presentazione delle offerte. Ai sensi dell'art. 20 del d.lgs. 82/2005, la data e l'ora di formazione del documento informatico sono opponibili ai terzi se apposte in conformità alle regole tecniche sulla validazione (es.: marcatura temporale).

È sanabile, altresì, la presentazione di una garanzia di valore inferiore o priva di una o più caratteristiche tra quelle sopra indicate (intestazione solo ad alcuni partecipanti al RTI, carenza delle clausole obbligatorie, etc.).

Non è sanabile - e quindi è causa di esclusione - la sottoscrizione della garanzia provvisoria da parte di un soggetto non legittimato a rilasciare la garanzia o non autorizzato ad impegnare il garante.

11. SOPRALLUOGO

In relazione al presente bando è prevista la presa visione dei luoghi. Il sopralluogo è **obbligatorio**, tenuto conto che è necessario che le offerte vengano formulate, ai sensi dell'art. 79, comma 2 del Codice, soltanto a seguito di una visita dei luoghi.

La mancata effettuazione del sopralluogo è causa di esclusione dalla procedura di gara.

Il sopralluogo può essere effettuato da lunedì a venerdì.

La richiesta di sopralluogo deve essere inoltrata a **ufficioprotocollo@cert.comune.avellino.it** e deve riportare i seguenti dati dell'operatore economico:

- nominativo del concorrente;
- recapito telefonico;
- indirizzo e-mail;
- nominativo e qualifica della persona incaricata di effettuare il sopralluogo.

La suddetta richiesta dovrà essere inviata perentoriamente entro il termine di **7 (sette) giorni antecedenti** a quello fissato dal disciplinare di gara per la presentazione delle offerte.

Data, ora e luogo del sopralluogo sono comunicati ai concorrenti con almeno **3 (tre) giorni** di anticipo.

Il sopralluogo può essere effettuato dal rappresentante legale/procuratore/direttore tecnico in possesso del documento di identità, o da soggetto in possesso del documento di identità e apposita delega munita di copia del documento di identità del delegante. Il soggetto delegato ad effettuare il sopralluogo non può ricevere l'incarico da più concorrenti.

La stazione appaltante rilascia attestazione di avvenuto sopralluogo.

In caso di **raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario già costituiti, GEIE, aggregazione di imprese di rete di cui al punto 5 lett. a), b) e, se costituita in RTI, di cui alla lett. c)**, in relazione al regime della solidarietà di cui all'art. 48, comma 5, del Codice, tra i diversi operatori economici, il sopralluogo può essere effettuato da un rappresentante legale/procuratore/direttore tecnico di uno degli operatori economici raggruppati, aggregati in rete o consorziati o da soggetto diverso, purché munito della delega del mandatario/capofila.

In caso di **raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario non ancora costituiti, aggregazione di imprese di rete di cui al punto 5 lett. c) non ancora costituita in RTI**, il sopralluogo è effettuato da un rappresentante legale/procuratore/direttore tecnico di uno degli operatori economici raggruppati, aggregati in rete o consorziati o da soggetto diverso, purché munito della delega di tutti detti operatori. In alternativa l'operatore raggruppando/aggregando/consorziando può effettuare il sopralluogo singolarmente.

In caso di **consorzio di cui all'art. 45, comma 2, lett. b) e c)** del Codice il sopralluogo deve essere effettuato da soggetto munito di delega conferita dal consorzio oppure dall'operatore economico consorziato indicato come esecutore.

La mancata allegazione della presa visione dei luoghi oppure del certificato rilasciato dalla stazione appaltante attestante la presa visione dello stato dei luoghi in cui deve essere eseguita la prestazione è sanabile mediante soccorso istruttorio ex art. 83, comma 9 del Codice.

12. PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO A FAVORE DELL'ANAC.

I concorrenti effettuano, **a pena di esclusione**, il pagamento del contributo previsto dalla legge in favore dell'Autorità Nazionale Anticorruzione per un importo pari a **€ 140,00** secondo le modalità di cui alla delibera ANAC n. 1174 del 19 dicembre 2018 (pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 55 del 6 marzo 2019) pubblicata sul sito dell'ANAC nella sezione "contributi in sede di gara" e allegano la ricevuta ai documenti di gara.

In caso di mancata presentazione della ricevuta la stazione appaltante accerta il pagamento mediante consultazione del sistema AVCpass.

Qualora il pagamento non risulti registrato nel sistema, la mancata presentazione della ricevuta potrà essere sanata ai sensi dell'art. 83, comma 9 del Codice, a condizione che il pagamento sia stato già effettuato prima della scadenza del termine di presentazione dell'offerta.

In caso di mancata dimostrazione dell'avvenuto pagamento, la stazione appaltante **esclude** il concorrente dalla procedura di gara, ai sensi dell'art. 1, comma 67 della l. 266/2005.

13. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA E SOTTOSCRIZIONE DEI DOCUMENTI DI GARA

Il plico contenente l'offerta, **a pena di esclusione**, deve essere sigillato e trasmesso a mezzo raccomandata del servizio postale o tramite corriere o mediante consegna a mano tutti i giorni feriali, escluso il sabato, dalle ore 9,00 alle ore 13,00 ed il martedì ed il giovedì anche dalle ore 15,00 alle ore 17,00 presso l'**Ufficio Protocollo del COMUNE DI AVELLINO**.

TERMINE ULTIMO PER LA PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE IL GIORNO 11/10/2019 ALLE ORE 12,00

esclusivamente all'indirizzo "COMUNE DI AVELLINO – Piazza Del Popolo"

Il personale addetto rilascerà ricevuta nella quale sarà indicata data e ora di ricezione del plico. Il recapito tempestivo dei plichi rimane ad esclusivo rischio dei mittenti. Si precisa che per "sigillatura" deve intendersi una chiusura ermetica recante un qualsiasi segno o impronta, apposto su materiale plastico come striscia incollata o ceralacca, tale da rendere chiusi il plico e le buste, attestare l'autenticità della chiusura originaria proveniente dal mittente, nonché garantire l'integrità e la non manomissione del plico e delle buste.

Il plico deve recare, all'esterno, le informazioni relative all'operatore economico concorrente [*denominazione o ragione sociale, codice fiscale, indirizzo PEC per le comunicazioni*] e riportare la dicitura:

PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DELLA GESTIONE DEL PALAZZO DELLO SPORT "GIACOMO DEL MAURO" IN VIA ALCIDE DE GASPERI. CIG: 7989389C5C

Scadenza offerte: 11/10/2019 - Non aprire

Nel caso di concorrenti associati, già costituiti o da costituirsi, vanno riportati sul plico le informazioni di tutti i singoli partecipanti.

Il plico contiene al suo interno tre buste chiuse e sigillate, recanti l'intestazione del mittente, l'indicazione dell'oggetto dell'appalto e la dicitura, rispettivamente:

"A - Documentazione Amministrativa"

"B - Offerta tecnica"

"C - Offerta economica"

La mancata sigillatura delle buste "A", "B" e "C" inserite nel plico, nonché la non integrità delle medesime tale da compromettere la segretezza, sono **cause di esclusione** dalla gara.

Con le stesse modalità e formalità sopra descritte e purché entro il termine indicato per la presentazione delle offerte, pena l'irricevibilità, i concorrenti possono far pervenire eventuali sostituzioni al plico già presentato. Non saranno ammesse né integrazioni al plico recapitato, né integrazioni o sostituzioni delle singole buste presenti all'interno del plico medesimo, essendo possibile per il concorrente richiedere esclusivamente la sostituzione del plico già consegnato con altro plico.

Per i concorrenti aventi sede legale in Italia o in uno dei Paesi dell'Unione europea, le dichiarazioni sostitutive si redigono ai sensi degli articoli 46 e 47 del d.p.r. 445/2000; per i concorrenti non aventi sede legale in uno dei Paesi

dell'Unione europea, le dichiarazioni sostitutive sono rese mediante documentazione idonea equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza.

Tutte le dichiarazioni sostitutive rese ai sensi degli artt. 46 e 47 del d.p.r. 445/2000, ivi compreso il DGUE, la domanda di partecipazione, l'offerta tecnica e l'offerta economica devono essere sottoscritte dal rappresentante legale del concorrente o suo procuratore.

Le dichiarazioni potranno essere redatte sui modelli predisposti e messi a disposizione all'indirizzo internet <http://www.comune.avellino.it> nella sezione “SERVIZI ON LINE – Bandi, Avvisi e gare”.

Il dichiarante allega copia fotostatica di un documento di riconoscimento, in corso di validità (per ciascun dichiarante è sufficiente una sola copia del documento di riconoscimento anche in presenza di più dichiarazioni su più fogli distinti).

La documentazione, ove non richiesta espressamente in originale, potrà essere prodotta in copia autentica o in copia conforme ai sensi, rispettivamente, degli artt. 18 e 19 del d.p.r. 445/2000. Ove non diversamente specificato è ammessa la copia semplice.

In caso di concorrenti non stabiliti in Italia, la documentazione dovrà essere prodotta in modalità idonea equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza; si applicano gli articoli 83, comma 3, 86 e 90 del Codice.

Tutta la documentazione da produrre deve essere in lingua italiana o, se redatta in lingua straniera, deve essere corredata da traduzione giurata in lingua italiana. In caso di contrasto tra testo in lingua straniera e testo in lingua italiana prevarrà la versione in lingua italiana, essendo a rischio del concorrente assicurare la fedeltà della traduzione.

In caso di mancanza, incompletezza o irregolarità della traduzione dei documenti contenuti nella busta A, si applica l'art. 83, comma 9 del Codice.

Le offerte tardive **saranno escluse** in quanto irregolari ai sensi dell'art. 59, comma 3, lett. b) del Codice.

L'offerta vincherà il concorrente ai sensi dell'art. 32, comma 4 del Codice per almeno 180 giorni dalla scadenza del termine indicato per la presentazione dell'offerta.

Nel caso in cui alla data di scadenza della validità delle offerte le operazioni di gara siano ancora in corso, la stazione appaltante potrà richiedere agli offerenti, ai sensi dell'art. 32, comma 4 del Codice, di confermare la validità dell'offerta sino alla data che sarà indicata e di produrre un apposito documento attestante la validità della garanzia prestata in sede di gara fino alla medesima data.

Il mancato riscontro alla richiesta della stazione appaltante sarà considerato come rinuncia del concorrente alla partecipazione alla gara.

14. SOCCORSO ISTRUTTORIO

Le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda, e in particolare, la mancanza, l'incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e del DGUE, con esclusione di quelle afferenti all'offerta economica e all'offerta tecnica, possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio di cui all'art. 83, comma 9 del Codice.

L'irregolarità essenziale è sanabile laddove non si accompagni ad una carenza sostanziale del requisito alla cui dimostrazione la documentazione omessa o irregolarmente prodotta era finalizzata. La successiva correzione o integrazione documentale è ammessa laddove consenta di attestare l'esistenza di circostanze preesistenti, vale a dire requisiti previsti per la partecipazione e documenti/elementi a corredo dell'offerta. Nello specifico valgono le seguenti regole:

- il mancato possesso dei prescritti requisiti di partecipazione non è sanabile mediante soccorso istruttorio e determina l'esclusione dalla procedura di gara;
- l'omessa o incompleta nonché irregolare presentazione delle dichiarazioni sul possesso dei requisiti di partecipazione e ogni altra mancanza, incompletezza o irregolarità del DGUE e della domanda, ivi compreso il difetto di sottoscrizione, sono sanabili, ad eccezione delle false dichiarazioni;
- la mancata produzione della dichiarazione di avalimento o del contratto di avalimento, può essere oggetto di soccorso istruttorio solo se i citati elementi erano preesistenti e comprovabili con documenti di data certa anteriore al termine di presentazione dell'offerta;
- la mancata presentazione di elementi a corredo dell'offerta (es. garanzia provvisoria e impegno del fideiussore) ovvero di condizioni di partecipazione gara (es. mandato collettivo speciale o impegno a conferire mandato collettivo), entrambi aventi rilevanza in fase di gara, sono sanabili, solo se preesistenti e comprovabili con documenti di data certa, anteriore al termine di presentazione dell'offerta;
- la mancata presentazione di dichiarazioni e/o elementi a corredo dell'offerta, che hanno rilevanza in fase esecutiva (es. dichiarazione delle parti del servizio/fornitura ai sensi dell'art. 48, comma 4 del Codice) sono sanabili.

Ai fini della sanatoria la stazione appaltante assegna al concorrente un congruo termine - non superiore a dieci giorni - perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicando il contenuto e i soggetti che le devono rendere.

Ove il concorrente produca dichiarazioni o documenti non perfettamente coerenti con la richiesta, la stazione appaltante può chiedere ulteriori precisazioni o chiarimenti, fissando un termine perentorio a pena di esclusione.

In caso di inutile decorso del termine, la stazione appaltante procede all'**esclusione** del concorrente dalla procedura.

Al di fuori delle ipotesi di cui all'articolo 83, comma 9, del Codice è facoltà della stazione appaltante invitare, se necessario, i concorrenti a fornire chiarimenti in ordine al contenuto dei certificati, documenti e dichiarazioni presentati.

15. CONTENUTO DELLA BUSTA “A” – DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA

La busta A contiene la domanda di partecipazione e le dichiarazioni integrative, il DGUE nonché la documentazione a corredo, in relazione alle diverse forme di partecipazione.

15.1 DOMANDA DI PARTECIPAZIONE

La domanda di partecipazione è redatta preferibilmente secondo il modello predisposto e contiene tutte le seguenti informazioni e dichiarazioni.

Il concorrente indica la forma singola o associata con la quale l'impresa partecipa alla gara (impresa singola, consorzio, RTI, aggregazione di imprese di rete, GEIE).

In caso di partecipazione in RTI, consorzio ordinario, aggregazione di imprese di rete, GEIE, il concorrente fornisce i dati identificativi (ragione sociale, codice fiscale, sede) e il ruolo di ciascuna impresa (mandataria/mandante; capofila/consorziata).

Nel caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all'art. 45, comma 2 lett. b) e c) del Codice, il consorzio indica il consorziato per il quale concorre alla gara; qualora il consorzio non indichi per quale/i consorziato/i concorre, si intende che lo stesso partecipa in nome e per conto proprio.

La domanda è sottoscritta:

- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario costituiti, dalla mandataria/capofila.
- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario non ancora costituiti, da tutti i soggetti che costituiranno il raggruppamento o consorzio;
- nel caso di aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete si fa riferimento alla disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese, in quanto compatibile. In particolare:
 - a. **se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e con soggettività giuridica**, ai sensi dell'art. 3, comma 4-*quater*, del d.l. 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dal solo operatore economico che riveste la funzione di organo comune;
 - b. **se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica**, ai sensi dell'art. 3, comma 4-*quater*, del d.l. 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dall'impresa che riveste le funzioni di organo comune nonché da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipano alla gara;
 - c. **se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti per assumere la veste di mandataria**, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dall'impresa aderente alla rete che riveste la qualifica di mandataria, ovvero, in caso di partecipazione nelle forme del raggruppamento da costituirsi, da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipa alla gara.

Nel caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all'art. 45, comma 2 lett. b) e c) del Codice, la domanda è sottoscritta dal consorzio medesimo.

Il concorrente allega:

- a) copia fotostatica di un documento d'identità del sottoscrittore;
- b) copia conforme all'originale della procura oppure nel solo caso in cui dalla visura camerale del concorrente risulti l'indicazione espressa dei poteri rappresentativi conferiti con la procura, la dichiarazione sostitutiva resa dal procuratore attestante la sussistenza dei poteri rappresentativi risultanti dalla visura.

15.2 DOCUMENTO DI GARA UNICO EUROPEO

Il concorrente compila il DGUE di cui allo schema allegato al DM del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti del 18 luglio 2016 o successive modifiche secondo quanto di seguito indicato.

Parte I – Informazioni sulla procedura di appalto e sull'amministrazione aggiudicatrice o ente aggiudicatore

Il concorrente rende tutte le informazioni richieste relative alla procedura di appalto.

Parte II – Informazioni sull'operatore economico

Il concorrente rende tutte le informazioni richieste mediante la compilazione delle parti pertinenti.

In caso di ricorso all'avvalimento si richiede la compilazione della sezione C

Il concorrente indica la denominazione dell'operatore economico ausiliario e i requisiti oggetto di avvalimento.

Il concorrente, per ciascun ausiliaria, allega:

- 1) DGUE, a firma dell'ausiliaria, contenente le informazioni di cui alla parte II, sezioni A e B, alla parte III, alla parte IV, in relazione ai requisiti oggetto di avvalimento, e alla parte VI;
- 2) dichiarazione sostitutiva di cui all'art. 89, comma 1 del Codice, sottoscritta dall'ausiliaria, con la quale quest'ultima si obbliga, verso il concorrente e verso la stazione appaltante, a mettere a disposizione, per tutta la durata dell'appalto, le risorse necessarie di cui è carente il concorrente;
- 3) dichiarazione sostitutiva di cui all'art. 89, comma 7 del Codice sottoscritta dall'ausiliaria con la quale quest'ultima attesta di non partecipare alla gara in proprio o come associata o consorziata;
- 4) originale o copia autentica del contratto di avvalimento, in virtù del quale l'ausiliaria si obbliga, nei confronti del concorrente, a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie, che devono essere dettagliatamente descritte, per tutta la durata dell'appalto. A tal fine il contratto di avvalimento contiene, **a pena di nullità**, ai sensi dell'art. 89 comma 1 del Codice, la specificazione dei requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione dall'ausiliaria;
- 5) PASSOE dell'ausiliaria;

NON E' AMMESSO IL SUBAPPALTO

Parte III – Motivi di esclusione

Il concorrente dichiara di non trovarsi nelle condizioni previste dal **punto 6** del presente disciplinare (Sez. A-B-C-D).

In particolare la Parte III deve essere compilata a cura del concorrente offerente per le parti applicabili.

Sezione A

Le dichiarazioni di cui alla **Sezione A** devono ritenersi uniformate alle informazioni richieste dall'art. 80, comma 1, del Codice. Pertanto le relative dichiarazioni devono essere rese anche in riferimento al decreto penale di condanna divenuto irrevocabile ed alla sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'art. 444 del Codice di Procedura Penale.

In caso di risposte affermative dovranno essere fornite anche le ulteriori informazioni richieste su soggetti cui tali condanne si riferiscono, secondo quanto disposto dall'art. 80, comma 3, del Codice, nonché ogni altra informazione ritenuta utile ai fini di una successiva valutazione, se del caso, da parte della Stazione appaltante (data della condanna, motivo, chi è stato condannato, eventuale durata del periodo di esclusione, eventuali misure di autodisciplina, eventuale banca dati dove sono disponibili le informazioni). Le suddette informazioni possono essere inoltre integrate con documenti separati redatti a cura del concorrente.

Sezione B

Le dichiarazioni di cui alla **Sezione B** devono ritenersi uniformate alle informazioni richieste dall'art. 80, comma 4, del Codice. Pertanto le dichiarazioni devono essere rese anche in riferimento alle tasse.

In caso di risposte affermative dovranno essere fornite anche le ulteriori informazioni richieste (Paese interessato, importo, in che modo è stata accertata l'inottemperanza, eventuale durata del periodo di esclusione, ecc...) nonché le eventuali misure di autodisciplina adottate.

Sezione C

Le dichiarazioni di cui alla **Sezione C** devono ritenersi uniformate:

- alle informazioni richieste dall'art. 80, comma 5, lett. a) del Codice. Pertanto le dichiarazioni devono essere rese anche in riferimento alla normativa in materia di salute e sicurezza del lavoro;
- alle informazioni richieste dall'art. 80, comma 5, lett. b) del Codice. Pertanto le dichiarazioni devono essere rese anche in riferimento all'eventuale autorizzazione del curatore fallimentare all'esercizio provvisorio di cui all'art. 110, comma 3, lett. a), del Codice nonché all'eventuale autorizzazioni del giudice delegato in caso di impresa ammessa a concordato con continuità aziendale, ai sensi dell'art. 110, comma 3, lett. b), del Codice;
- qualora vi siano ipotesi che possono rientrare nella previsione dell'art. 80, comma 5, lett. c.) del Codice (gravi illeciti professionali), le dichiarazioni rese tramite DGUE possono essere integrate – su documento separato redatto a cura del concorrente – con ogni informazione ritenuta utile ai fini di una successiva valutazione, se del caso, da parte della Stazione appaltante.

In caso di risposte affermative dovranno essere fornite anche le ulteriori informazioni richieste.

Sezione D

Nella **Sezione D**, invece, tra i motivi di esclusione previsti esclusivamente dalla legislazione nazionale, oltre a quanto sopra indicato quale integrazione delle dichiarazioni rese tramite il DGUE, devono ritenersi espressamente comprese ed integralmente riportate in tale sezione anche:

- l'art. 80, comma 2, del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. relativamente al Codice delle Leggi Antimafia: per tale dichiarazione è necessario indicare il riferimento ai soggetti previsti dal citato Codice (D.Lgs. 159/2011);
- l'art. 80, comma 5, del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. relativamente alle lettere f), f-bis), f-ter), g), h), i), l), m).

Parte IV – Criteri di selezione

Il concorrente dichiara di possedere tutti i requisiti richiesti dai criteri di selezione barrando direttamente la sezione «**α**» ovvero compilando quanto segue:

- a) la sezione A per dichiarare il possesso del/i requisito/i relativo all'idoneità professionale di cui par. 0 del presente disciplinare;
- b) la sezione B per dichiarare il possesso del requisito relativo alla capacità economico-finanziaria di cui al par. 0 del presente disciplinare;
- c) la sezione C per dichiarare il possesso del requisito relativo alla capacità professionale e tecnica di cui al par. 0 del presente disciplinare;

Parte VI – Dichiarazioni finali

Il concorrente rende tutte le informazioni richieste mediante la compilazione delle parti pertinenti.

Il DGUE deve essere presentato:

- nel caso di raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, GEIE, da tutti gli operatori economici che partecipano alla procedura in forma congiunta;
- nel caso di aggregazioni di imprese di rete da ognuna delle imprese retiste, se l'intera rete partecipa, ovvero dall'organo comune e dalle singole imprese retiste indicate;
- nel caso di consorzi cooperativi, di consorzi artigiani e di consorzi stabili, dal consorzio e dai consorziati per conto dei quali il consorzio concorre;

nel caso di ricorso all'istituto dell'avvalimento, dall'impresa ausiliata e dalla/e impresa/e ausiliarie;

In caso di incorporazione, fusione societaria o cessione d'azienda, le dichiarazioni di cui all'art. 80, commi 1, 2 e 5, lett. l) del Codice, devono riferirsi anche ai soggetti di cui all'art. 80 comma 3 del Codice che hanno operato presso la società incorporata, fusasi o che ha ceduto l'azienda nell'anno antecedente la data di pubblicazione del Disciplinare di Gara.

15.3 DICHIARAZIONI INTEGRATIVE

Ciascun concorrente rende le seguenti dichiarazioni, anche ai sensi degli artt. 46 e 47 del d.p.r. 445/2000, con le quali:

- dichiara di non incorrere nelle cause di esclusione di cui all'art. 80, comma 5 lett. f-bis) e f-ter) del Codice;
- dichiara di non incorrere nelle cause di esclusione di cui all'art. 80, comma 5, lett. c), c-bis) e c-ter) de Codice;

- dichiara i dati identificativi (nome, cognome, data e luogo di nascita, codice fiscale, comune di residenza etc.) dei soggetti di cui all'art. 80, comma 3 del Codice, ovvero indica la banca dati ufficiale o il pubblico registro da cui i medesimi possono essere ricavati in modo aggiornato alla data di presentazione dell'offerta;
- dichiara remunerativa l'offerta economica presentata giacché per la sua formulazione ha preso atto e tenuto conto:
 - a) delle condizioni contrattuali e degli oneri compresi quelli eventuali relativi in materia di sicurezza, di assicurazione, di condizioni di lavoro e di previdenza e assistenza in vigore nel luogo dove devono essere svolti i servizi/fornitura;
 - b) di tutte le circostanze generali, particolari e locali, nessuna esclusa ed eccettuata, che possono avere influito o influire sia sulla prestazione del servizio, sia sulla determinazione della propria offerta;
- accetta, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nella documentazione gara;
- dichiara di essere edotto degli obblighi derivanti dal Codice di comportamento adottato dalla stazione appaltante e si impegna, in caso di aggiudicazione, ad osservare e a far osservare ai propri dipendenti e collaboratori, per quanto applicabile, il suddetto codice, pena la risoluzione del contratto;
- accetta, ai sensi dell'art. 100, comma 2 del Codice, i requisiti particolari per l'esecuzione del contratto nell'ipotesi in cui risulti aggiudicatario;

Per gli operatori economici non residenti e privi di stabile organizzazione in Italia

- si impegna ad uniformarsi, in caso di aggiudicazione, alla disciplina di cui agli articoli 17, comma 2, e 53, comma 3 del d.p.r. 633/1972 e a comunicare alla stazione appaltante la nomina del proprio rappresentante fiscale, nelle forme di legge;
- indica i seguenti dati: domicilio fiscale; codice fiscale, partita IVA; indica l'indirizzo PEC **oppure**, solo in caso di concorrenti aventi sede in altri Stati membri, l'indirizzo di posta elettronica ai fini delle comunicazioni di cui all'art. 76, comma 5 del Codice;
- autorizza qualora un partecipante alla gara eserciti la facoltà di "accesso agli atti", la stazione appaltante a rilasciare copia di tutta la documentazione presentata per la partecipazione alla gara **oppure** non autorizza, qualora un partecipante alla gara eserciti la facoltà di "accesso agli atti", la stazione appaltante a rilasciare copia dell'offerta tecnica e delle spiegazioni che saranno eventualmente richieste in sede di verifica delle offerte anomale, in quanto coperte da segreto tecnico/commerciale. Tale dichiarazione dovrà essere adeguatamente motivata e comprovata ai sensi dell'art. 53, comma 5, lett. a), del Codice;
- attesta di essere informato, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 13 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito della presente gara, nonché dell'esistenza dei diritti di cui all'articolo 7 del medesimo decreto legislativo.

Per gli operatori economici ammessi al concordato preventivo con continuità aziendale di cui all'art. 186 bis del R.D. 16 marzo 1942, n. 267

- indica, ad integrazione di quanto indicato nella parte III, sez. C, lett. d) del DGUE, i seguenti estremi del provvedimento di ammissione al concordato e del provvedimento di autorizzazione a partecipare alle gare rilasciati dal Tribunale di nonché dichiara di non partecipare alla gara quale mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese e che le altre imprese aderenti al raggruppamento non sono assoggettate ad una procedura concorsuale ai sensi dell'art. 186 *bis*, comma 6 del R.D. 16 marzo 1942, n. 267;
- di aver preso esatta cognizione della natura dell'appalto;
- di aver preso visione degli atti e relativi allegati, di averlo fatto proprio ad ogni effetto, di assumere la responsabilità in ordine alla sua esecuzione e di ritenerlo adeguato e realizzabile per il prezzo corrispondente all'offerta presentata e di non avere riserve di alcun genere da formulare al riguardo;
- di non trovarsi nelle condizioni di incapacità a contrarre con la Pubblica Amministrazione di cui all'art. 120 della Legge n. 689/1981;
- di non partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio di concorrenti e neppure in forma singola individuale qualora partecipi alla gara in raggruppamento o consorzio;

Le suddette dichiarazioni potranno essere rese o sotto forma di allegati alla domanda di partecipazione ovvero quali sezioni interne alla domanda medesima debitamente compilate e sottoscritte dagli operatori dichiaranti nonché dal sottoscrittore della domanda di partecipazione.

15.4 PASSOE

PASSOE di cui all'art. 2, comma 3 lett.b) della delibera ANAC n. 157/2016, relativo al concorrente; in aggiunta, nel caso in cui il concorrente ricorra all'avvalimento ai sensi dell'art. 49 del Codice, anche il PASSOE relativo all'ausiliaria.

15.5 GARANZIA PROVVISORIA

Documento attestante la garanzia provvisoria con allegata dichiarazione di impegno di un fideiussore di cui all'art. 93, comma 8 del Codice;

Per gli operatori economici che presentano la cauzione provvisoria in misura ridotta, ai sensi dell'art. 93, comma 7 del Codice, copia conforme della certificazione di cui all'art. 93, comma 7 del Codice che giustifica la riduzione dell'importo della cauzione.

15.6 RICEVUTA PAGAMENTO AN.A.C.

Ricevuta di pagamento del contributo a favore dell'ANAC di € 140,00;

15.7 ATTESTATO DI SOPRALLUOGO

L'attestato di avvenuto sopralluogo dovrà essere obbligatoriamente allegato alla documentazione amministrativa. (Busta documentazione amministrativa).

15.8 COPIA SCHEMA DI CONCESSIONE

Schema di contratto di concessione firmato dal titolare o legale rappresentante, in segno di piena conoscenza e accettazione delle disposizioni in esse contenute.

15.9 DOCUMENTAZIONI E DICHIARAZIONE ULTERIORI PER I SOGGETTI ASSOCIATI

Le dichiarazioni di cui al presente paragrafo sono sottoscritte secondo le modalità di cui al punto 15.1.

Per i raggruppamenti temporanei già costituiti

- copia autentica del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria per atto pubblico o scrittura privata autenticata.
- dichiarazione in cui si indica, ai sensi dell'art. 48, co 4 del Codice, le parti del servizio/fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.

Per i consorzi ordinari o GEIE già costituiti

- atto costitutivo e statuto del consorzio o GEIE, in copia autentica, con indicazione del soggetto designato quale capofila.
- dichiarazione in cui si indica, ai sensi dell'art. 48, co 4 del Codice, le parti del servizio/fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici consorziati.

Per i raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari o GEIE non ancora costituiti

- dichiarazione attestante:
 - a. l'operatore economico al quale, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
 - b. l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente con riguardo ai raggruppamenti temporanei o consorzi o GEIE ai sensi dell'art. 48 comma 8 del Codice conferendo mandato collettivo speciale con rappresentanza all'impresa qualificata come mandataria che stipulerà il contratto in nome e per conto delle mandanti/consorziate;
 - c. dichiarazione in cui si indica, ai sensi dell'art. 48, co 4 del Codice, le parti del servizio/fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.

Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica

- copia autentica o copia conforme del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005, con indicazione dell'organo comune che agisce in rappresentanza della rete;
- dichiarazione, sottoscritta dal legale rappresentante dell'organo comune, che indichi per quali imprese la rete concorre;
- dichiarazione che indichi le parti del servizio o della fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica

- copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005, recante il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla impresa mandataria; qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell'art. 24 del d.lgs. 82/2005, il mandato nel contratto di rete non può ritenersi sufficiente e sarà obbligatorio conferire un nuovo mandato nella forma della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005;
- dichiarazione che indichi le parti del servizio o della fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, ovvero, se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti, partecipa nelle forme del RTI costituito o costituendo:

- **in caso di RTI costituito:** copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005 con allegato il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria, recante l'indicazione del soggetto designato quale mandatario e delle parti del servizio o della fornitura, ovvero della percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete; qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell'art. 24 del d.lgs. 82/2005, il mandato deve avere la forma dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005;
- **in caso di RTI costituendo:** copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005, con allegate le dichiarazioni, rese da ciascun concorrente aderente al contratto di rete, attestanti:

- a) a quale concorrente, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
- b) l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente in materia di raggruppamenti temporanei;
- c) le parti del servizio o della fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

Il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza potrà essere conferito alla mandataria con scrittura privata.

Qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell'art. 24 del d.lgs. 82/2005, il mandato dovrà avere la forma dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005.

Le dichiarazioni di cui al presente paragrafo0 potranno essere rese o sotto forma di allegati alla domanda di partecipazione ovvero quali sezioni interne alla domanda medesima.

16 CONTENUTO DELLA BUSTA B – OFFERTA TECNICA

Tale busta deve contenere, a pena di esclusione, una **RELAZIONE TECNICA** contenente una proposta tecnico-organizzativa che illustra, con riferimento ai criteri e sub-criteri di valutazione indicati al successivo paragrafo 18.1, i seguenti elementi:

1) PIANO GESTIONALE

1.1 Piano delle attività:

Dovranno essere indicate dettagliatamente le modalità di gestione dell'impianto sportivo per lo svolgimento del servizio atto a garantire il massimo livello di efficienza e di sicurezza (attività di custodia durante l'orario di apertura e chiusura, attività segreteria, attività di pulizia e sanificazione, attività di preparazione del campo di gioco, ecc.). Modalità di gestione dell'impianto per manifestazioni extrasportive. Indicazione dei criteri e delle modalità per l'assegnazione dell'utilizzo a terzi per lo svolgimento delle attività sportiva agonistica (squadre, campionati ecc.).

1.2 Organigramma:

Il concorrente dovrà indicare il numero, le qualifiche, i livelli di responsabilità del personale incaricato all'esecuzione della concessione in oggetto ed i criteri di avvicendamento del personale a seguito di sostituzioni lunghe, medie, brevi, per concedi, per malattie o per altro. Tale organigramma, in caso di aggiudicazione, non potrà essere modificato per tutta la durata della concessione se non con il consenso della Stazione Appaltante che verificherà le eventuali variazioni;

1.3 Piano di apertura al pubblico:

Verrà valutato l'orario di apertura complessivo su base annua;

2) PROGRAMMA DI MANUTENZIONE:

Il Concorrente dovrà redigere un programma di manutenzione che tenga conto dell'opera esistente alla scopo di garantire nel tempo il mantenimento delle caratteristiche di qualità e di efficienza. Pertanto, al fine di una corretta gestione del bene e delle sue parti il programma dovrà indicare i controlli, le verifiche e gli interventi di manutenzione alla struttura ed, in modo particolare, agli impianti tecnologici e alle attrezzature presenti nella struttura.

3) ESPERIENZA GESTIONALE:

Si valuterà l'esperienza maturata nell'ultimo quinquennio e per almeno due anni anche se non consecutivi nella gestione di una tipologia di impianti sportivi caratterizzati da presenza di pubblico secondo la seguente griglia:

- 3.1 gestione di impianti sportivi pubblici o privati di durata inferiore a due anni con o senza spettatori;
- 3.2 gestione di impianti sportivi pubblici o privati di durata uguale o superiore a due anni
 - 3.2.1 con numero di spettatori fino a 200;
 - 3.2.2 con numero di spettatori fino a 2500;
 - 3.2.3 con numero di spettatori fino a 5000;
 - 3.2.4 con numero di spettatori oltre i 5000.

4. TARIFFARIO PROPOSTO:

Si valuterà il tariffario proposto dalla ditta concorrente per l'utilizzo della struttura sportiva. Tale tariffario, a meno di una sua revisione, sarà vincolante per tutta la durata della concessione e non dovranno superare le tariffe di seguito elencate che si intendono comprensive di riscaldamento e/o raffrescamento, utilizzo di acqua calda, elettricità, impianto sonoro, personale, ecc.:

A	ALLENAMENTI (tariffa oraria)		140,00 €/h	
B	MANIFESTAZIONI/INCONTRI AGONISTICI (tariffa ad incontro)			
	1	PALLACANESTRO		
		1	Squadre di Serie A1 maschile	5.000,00 €/cad
		2	Squadre di Serie A2 maschile e Serie A1 femminile	2.000,00 €/cad
		3	Squadre di serie inferiori	500,00 €/cad
	2	PALLAVOLO		
		1	Squadre di Serie A1 maschile	2.000,00 €/cad
2		Squadre di Serie A2 maschile e Serie A1 femminile	1.000,00 €/cad	
	3	Squadre di serie inferiori	500,00 €/cad	

3	CALCETTO, PALLAMANO		
	1	Squadre di Serie A	1.000,00 €/cad
	2	Squadre di Serie B ed inferiori	500,00 €/cad
4	GINNASTICA, PUGILATO, ARTI MARZIALI, JUDO, LOTTA, PESISTICA O ASSIMILABILI		
	1	Manifestazioni a carattere internazionale	3.000,00 €/cad
	2	Manifestazioni a carattere nazionale	2.000,00 €/cad
	3	Manifestazioni a carattere regionale	1.000,00 €/cad
	4	Manifestazioni a carattere provinciale	500,00 €/cad
5	MANIFESTAZIONI SPORTIVE A CARATTERE GIOVANILE NON AGONISTICHE DELLE DISCIPLINE IN ELENCO (fino a 14 anni di età)		500,00 €/cad

L'offerta tecnica deve rispettare le caratteristiche minime stabilite nel Progetto, **pena l'esclusione** dalla procedura di gara, nel rispetto del principio di equivalenza di cui all'art. 68 del Codice.

L'offerta tecnica deve essere sottoscritta dal legale rappresentante del concorrente o da un suo procuratore.

Nel caso di concorrenti associati, l'offerta dovrà essere sottoscritta con le modalità indicate per la sottoscrizione della domanda di cui al punto 15.1.

17. CONTENUTO DELLA BUSTA C – OFFERTA ECONOMICA

La busta "C – Offerta economica" contiene, **a pena di esclusione**, l'offerta economica predisposta preferibilmente secondo il modello allegato al presente disciplinare di gara.

La formulazione dell'offerta deve avvenire esclusivamente mediante l'indicazione in cifre ed in lettere del canone annuo di concessione da corrispondere al Comune di Avellino, in rialzo rispetto a quello a base d'asta di € 221.311,48, IVA esclusa.

In caso di discordanza la Stazione Appaltante considera valida l'espressione in lettere dell'offerta.

Non sono ammesse, a pena di esclusione, offerte condizionate, parziali, pari o in ribasso.

Ai sensi dell'art. 95, comma 10, del Codice, in sede di dettaglio dell'offerta, il Concorrente deve indicare:

- **I PROPRI COSTI DELLA MANODOPERA:** Il Concorrente deve inserire, espresso in cifre ed in lettere, il totale importo dei propri costi della manodopera relativi all'affidamento e all'intera durata contrattuale. Tale importo è da ritenersi ricompreso negli importi offerti per l'espletamento dei servizi e esecuzione delle opere;
- **I PROPRI ONERI AZIENDALI DELLA SICUREZZA** concernenti l'adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, afferenti l'esercizio dell'attività svolta con riferimento all'affidamento in oggetto e relativi all'intera durata contrattuale. Il Concorrente dovrà inserire, espresso in cifre ed in lettere, il totale importo dei propri oneri aziendali della sicurezza concernenti l'adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, afferenti l'esercizio dell'attività svolta con riferimento all'affidamento in oggetto e relativi all'intera durata contrattuale. Tale importo è da ritenersi ricompreso negli importi offerti per l'espletamento dei servizi e esecuzione delle opere.

Sia per i costi della manodopera che per gli oneri aziendali, in caso di discordanza tra i valori espressi in cifre e quelli espressi in lettere, verranno tenuti in considerazione i valori espressi in lettere.

La mancata indicazione dei costi della manodopera e/o degli oneri aziendali della sicurezza è causa di esclusione e non può essere sanata tramite ricorso all'istituto del soccorso istruttorio.

La Stazione appaltante, relativamente ai costi della manodopera, prima dell'aggiudicazione procede a verificare il rispetto di quanto previsto all'art. 97, comma 5, lett. di) del Codice.

L'offerta economica, **a pena di esclusione**, è sottoscritta con le modalità indicate per la sottoscrizione della domanda di cui ai paragrafi 15.1.

All'interno dell'offerta economica dovrà essere allegato anche un dettagliato "PIANO ECONOMICO FINANZIARIO" dell'investimento e della connessa gestione per l'intero arco temporale. In particolare, dovranno essere esplicitati i costi, le fonti di finanziamento, gli indici di convenienza economica, redditività e sostenibilità finanziaria.

Il Piano dovrà essere strutturato secondo una divisione annuale delle singole voci per tutti gli anni di gestione.

Il Piano non sarà oggetto di punteggio, ma costituirà elemento di verifica della sostenibilità dell'intervento e dell'offerta proposta, nonché, determinerà l'importo contrattuale della concessione.

La mancata precisazione del "Piano Economico Finanziario" degli elementi indicati costituirà causa di esclusione dalla gara.

18. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE

L'appalto è aggiudicato in base al criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell'art. 95, comma 2 del Codice.

La valutazione dell'offerta tecnica e dell'offerta economica sarà effettuata in base ai seguenti punteggi:

- A) **Offerta Tecnica: massimo 70 punti;**
- B) **Offerta Economica: massimo 30 punti.**

18.1 CRITERI DI VALUTAZIONE DELL'OFFERTA TECNICA

Il punteggio dell'offerta tecnica è attribuito sulla base dei criteri di valutazione elencati nella sottostante tabella con la relativa ripartizione dei punteggi.

<i>Criteria di valutazione</i>			<i>Punteggio max</i>	<i>Sub criteri</i>
1		PIANO GESTIONALE	30	
	1.1	Piano delle attività		15
	1.2	Organigramma		10
	1.3	Piano di apertura al pubblico		5
2		PROGRAMMA DI MANUTENZIONE	15	
3		ESPERIENZA GESTIONALE	15	
	3.1	Gestione di impianti sportivi pubblici o privati di durata inferiore a due anni con o senza spettatori		1
	3.2.	Gestione di impianti sportivi pubblici o privati di durata uguale o superiore a due anni		
		1. con numero di spettatori fino a 200		2
		2. con numero di spettatori fino a 2500		4
		3. con numero di spettatori fino a 5000		8
		4. con numero di spettatori oltre 5000		15
4		TARIFFARIO PROPOSTO	10	
TOTALE			70	

I punteggi saranno attribuiti dalla Commissione Giudicatrice, con valutazione discrezionale e motivata sulla base delle relazioni e della documentazione prodotta, secondo i criteri di seguito specificati:

1. PIANO GESTIONALE: fino ad un massimo di 30 punti.

1.1 **Piano delle attività:** fino ad un massimo di 15 punti.

Dovranno essere indicate dettagliatamente le modalità di gestione dell'impianto sportivo per lo svolgimento del servizio atto a garantire il massimo livello di efficienza e di sicurezza (attività di custodia durante l'orario di apertura e chiusura, attività segreteria, attività di pulizia e sanificazione, attività di preparazione del campo di gioco, ecc.). Modalità di gestione dell'impianto per manifestazioni extrasportive. Indicazione dei criteri e delle modalità per l'assegnazione dell'utilizzo a terzi per lo svolgimento delle attività sportiva agonistica (squadre, campionati ecc.).

1.2 **Organigramma:** fino ad un massimo di 10 punti.

Il concorrente dovrà indicare il numero, le qualifiche, i livelli di responsabilità del personale incaricato all'esecuzione della concessione in oggetto ed i criteri di avvicendamento del personale a seguito di sostituzioni lunghe, medie, brevi, per concedi, per malattie o per altro. Tale organigramma, in caso di aggiudicazione, non potrà essere modificato per tutta la durata della concessione se non con il consenso della Stazione Appaltante che verificherà le eventuali variazioni;

1.3 **Piano di apertura al pubblico:** fino ad un massimo di 5 punti.

Verrà valutato l'orario di apertura complessivo su base annua;

2. PROGRAMMA DI MANUTENZIONE: fino ad un massimo di 15 punti.

Il Concorrente dovrà redigere un programma di manutenzione che tenga conto dell'opera esistente alla scopo di garantire nel tempo il mantenimento delle caratteristiche di qualità e di efficienza. Pertanto, al fine di una corretta gestione del bene e delle sue parti il programma dovrà indicare i controlli, le verifiche e gli interventi di manutenzione alla struttura ed, in modo particolare, agli impianti tecnologici e alle attrezzature presenti nella struttura.

3. ESPERIENZA GESTIONALE: fino ad un massimo di 15 punti

Si valuterà l'esperienza maturata nell'ultimo quinquennio e per almeno due anni anche se non consecutivi nella gestione di una tipologia di impianti sportivi caratterizzati da presenza di pubblico secondo la seguente griglia:

- | | | | |
|------|--|-------|---|
| 3.1 | gestione di impianti sportivi pubblici o privati di durata inferiore a due anni con o senza spettatori | punti | 1 |
| 3.2. | gestione di impianti sportivi pubblici o privati di durata uguale o superiore a due anni: | | |
| | 1 con numero di spettatori fino a 200 | punti | 2 |
| | 2 con numero di spettatori fino a 2500 | punti | 4 |

- 3 con numero di spettatori fino a 5000 punti 8
 4 con numero di spettatori oltre i 5000 punti 15

Ai fini dell'attribuzione del punteggio occorre indicare la data esatta di avvio e cessazione del servizio, nonché specificare il tipo di impianto ed il nome del proprietario pubblico o privato. In mancanza di uno soltanto dei predetti dati non verrà assegnato alcun punteggio.

4. TARIFFARIO PROPOSTO: fino ad un massimo di 10 punti.

Il Concorrente dovrà presentare un tariffario per l'utilizzo della struttura sportiva. Tale tariffario, a meno di una sua revisione, sarà vincolante per tutta la durata della concessione, e l'eventuale variazione dei canoni di utilizzo della struttura sportiva dovrà essere preventivamente richiesta dal concessionario e dovrà essere approvata ed autorizzata dalla Giunta Comunale. La Commissione assegnerà un punteggio più elevato ai tariffari più economici per l'utilizzo della struttura sportiva.

Per una veloce lettura e comparazione delle tariffe si chiede di utilizzare il seguente schema:

A	ALLENAMENTI (tariffa oraria)		_____ €/h
B	MANIFESTAZIONI/INCONTRI AGONISTICI (tariffa ad incontro)		
	1	PALLACANESTRO	
	1	Squadre di Serie A1 maschile	_____ €/cad
	2	Squadre di Serie A2 maschile e Serie A1 femminile	_____ €/cad
	3	Squadre di serie inferiori	_____ €/cad
	2	PALLAVOLO	
	1	Squadre di Serie A1 maschile	_____ €/cad
	2	Squadre di Serie A2 maschile e Serie A1 femminile	_____ €/cad
	3	Squadre di serie inferiori	_____ €/cad
	3	CALCETTO, PALLAMANO	
	1	Squadre di Serie A	_____ €/cad
	2	Squadre di Serie B ed inferiori	_____ €/cad
	4	GINNASTICA, PUGILATO, ARTI MARZIALI, JUDO, LOTTA, PESISTICA O ASSIMILABILI	
	1	Manifestazioni a carattere internazionale	_____ €/cad
	2	Manifestazioni a carattere nazionale	_____ €/cad
	3	Manifestazioni a carattere regionale	_____ €/cad
	4	Manifestazioni a carattere provinciale	_____ €/cad
	5	MANIFESTAZIONI SPORTIVE A CARATTERE GIOVANILE NON AGONISTICHE DELLE DISCIPLINE IN ELENCO (fino a 14 anni di età)	_____ €/cad

I Tariffari proposti dai singoli concorrenti non dovranno superare le tariffe di seguito elencate che si intendono comprensive di riscaldamento e/o raffrescamento, utilizzo di acqua calda, elettricità, impianto sonoro ecc.:

A	ALLENAMENTI (tariffa oraria)		140,00 €/h
B	MANIFESTAZIONI/INCONTRI AGONISTICI (tariffa ad incontro)		
	1	PALLACANESTRO	
	1	Squadre di Serie A1 maschile	5.000,00 €/cad
	2	Squadre di Serie A2 maschile e Serie A1 femminile	2.000,00 €/cad
	3	Squadre di serie inferiori	500,00 €/cad
	2	PALLAVOLO	
	1	Squadre di Serie A1 maschile	2.000,00 €/cad
	2	Squadre di Serie A2 maschile e Serie A1 femminile	1.000,00 €/cad
	3	Squadre di serie inferiori	500,00 €/cad
	3	CALCETTO, PALLAMANO	
	1	Squadre di Serie A	1.000,00 €/cad
	2	Squadre di Serie B ed inferiori	500,00 €/cad
	4	GINNASTICA, PUGILATO, ARTI MARZIALI, JUDO, LOTTA, PESISTICA O ASSIMILABILI	
	1	Manifestazioni a carattere internazionale	3.000,00 €/cad
	2	Manifestazioni a carattere nazionale	2.000,00 €/cad
	3	Manifestazioni a carattere regionale	1.000,00 €/cad
	4	Manifestazioni a carattere provinciale	500,00 €/cad
	5	MANIFESTAZIONI SPORTIVE A CARATTERE GIOVANILE NON AGONISTICHE DELLE DISCIPLINE IN ELENCO (fino a 14 anni di età)	500,00 €/cad

18.2 CALCOLO DEL PUNTEGGIO DELL'OFFERTA TECNICA

In particolare i punteggi saranno attribuiti mediante l'applicazione della seguente formula:

$$P_i = \frac{(C_{ai} + C_{bi} + C_{ci} + \dots + C_{ni})}{\text{numero commissari}} \times P_n$$

dove:

P_i = punteggio del sub criterio del concorrente "i";

C_{ai} = coefficiente del commissario "a" rispetto al concorrente "i";

C_{bi} = coefficiente del commissario "b" rispetto al concorrente "i";

C_{ci} = coefficiente del commissario "c" rispetto al concorrente "i";

.....

C_{ni} = coefficiente del commissario "n" rispetto al concorrente "i"

P_n = peso di valutazione del sub criterio

L'assegnazione dei punteggi avviene mediante attribuzione di un coefficiente variabile tra 0 ed 1 da parte di ciascuno commissario di gara.

I coefficienti saranno attribuiti discrezionalmente dai singoli commissari secondo i seguenti giudizi di apprezzamento di carattere motivazionale:

OTTIMO	Coefficiente pari a 1,00
BUONO	Coefficiente pari a 0,75
SUFFICIENTE	Coefficiente pari a 0,50
INSUFFICIENTE	Coefficiente pari a 0,25
INADEGUATO	Coefficiente pari a 0

Si determinerà la media dei coefficienti che ogni commissario ha attribuito alle proposte dei concorrenti su ciascun criterio o sub criterio.

Il punteggio viene assegnato moltiplicando il coefficiente medesimo per il limite massimo di punteggio fissato per l'elemento in questione.

Si fa presente che il punteggio attribuito al concorrente, sarà ricondotto dalla Commissione, ove dal calcolo risultassero più di due cifre decimali, a due cifre decimali riportando la seconda cifra all'unità superiore ove la terza cifra sia pari o superiore a 5 ad all'unità inferiore negli altri casi.

Poichè il punteggio relativi al criterio 1 è attribuito sulla base di sub criteri, al fine di non alterare la proporzione tra i diversi criteri di valutazione tecnica aventi natura qualitativa, sarà effettuata dalla Commissione giudicatrice la c.d. **"RIPARAMETRAZIONE"** assegnando al Concorrente che ha ottenuto il punteggio totale più alto relativo al singolo criterio (calcolato sulla somma dei singoli sub criteri) il massimo punteggio previsto e alle altre offerte un punteggio proporzionalmente decrescente.

Il Concorrente **sarà escluso** dalla gara nel caso in cui il punteggio dell' OFFERTA TECNICA non abbia raggiunto, a seguito della riparametrazione, almeno una valutazione di 42/70.

18.3 CALCOLO DEL PUNTEGGIO DELL'OFFERTA ECONOMICA

Verrà assegnato il punteggio massimo di 30 punti al Concorrente che ha offerto il canone annuo più alto e agli altri Concorrenti il punteggio sarà attribuito tramite la seguente interpolazione lineare:

$$PE = 30 \times (Po / Pmax)$$

dove:

PE = Punteggio Economico

Po = Canone annuo offerto dal singolo concorrente

P_{max} = Canone più alto offerto in gara

Non sono ammesse offerte pari o in ribasso sul canone annuo base di € 221.311,01, IVA esclusa.

18.4 CALCOLO DEI PUNTEGGI

La Commissione, terminata la valutazione delle OFFERTE TECNICHE ed ECONOMICHE procederà a stilare la graduatoria provvisoria sommando i punteggi riparametrati e risultanti dal procedimento indicato al punto 18.2 con i punteggi ottenuti alla formula economica del punto 18.3.

L'aggiudicazione avverrà a favore dell'offerta che abbia ottenuto il **punteggio complessivamente più alto**.

In caso di parità di punteggio finale, si affiderà il servizio in favore del Concorrente che avrà ottenuto il miglior punteggio complessivo sull'offerta tecnica.

In caso di ulteriore parità si procederà direttamente in seduta pubblica mediante sorteggio (ex art. 77, comma 2 del R.D. 827/1924)

Saranno sottoposte alla **valutazione della congruità dell'offerte** quelle offerte che presentano sia i punti relativi al prezzo, sia la somma dei punti relativi agli altri elementi di valutazione, entrambi pari o superiori ai quattro quinti dei corrispondenti punti massimi previsti dal bando di gara.

Ai fini del calcolo relativo all'individuazione dei 4/5 di cui sopra, si precisa che sarà preso in considerazione il punteggio assegnato prima della c.d. riparametrazione (Consiglio di Stato, sentenza n. 373/2017).

La verifica infatti prende in considerazione il “contenuto reale” delle prestazioni cui il concorrente si è obbligato, così da verificarne l’attendibilità a l’attuabilità , e di tale contenuto è espressione proprio il punteggio originariamente attribuito, non “alterato” dai risultati della riparametrazione.

Si procederà all’aggiudicazione anche in caso di presentazione di una sola offerta.

19.SVOLGIMENTO OPERAZIONI DI GARA: APERTURA DELLA BUSTA A – VERIFICA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA

La prima seduta pubblica avrà luogo il giorno **15/10/2019**, alle ore **10,00** presso l’ufficio del RUP sito nel Palazzo di Città – Piano 3° e vi potranno partecipare i legali rappresentanti/procuratori delle imprese interessate oppure persone munite di specifica delega.

In assenza di tali titoli, la partecipazione è ammessa come semplice uditore.

Tale seduta pubblica, se necessario, sarà aggiornata ad altra ora o a giorni successivi, nel luogo, nella data e negli orari che saranno comunicati ai concorrenti con le modalità di cui al **paragrafo 2.3 “Comunicazioni” e/o sul sito istituzionale www.comune.avellino.it** nella sezione “**SERVIZI ONLINE – Bandi, Avvisi e gare**” almeno **1 giorno prima della data fissata.**

Parimenti le successive sedute pubbliche saranno comunicate ai concorrenti almeno **2 giorni prima della data fissata.** Eventuali modifiche relativamente a data ed orari delle suddette sedute saranno comunicate ai concorrenti con le stesse modalità sopra indicate.

Poiché la scelta della migliore offerta avverrà con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, le operazioni di gara saranno condotte, per quanto di propria competenza e come indicato nel prosieguo, dai soggetti di seguito indicati:

-Seggio di gara: Presieduto dal **Dirigente** del Settore Tutela Ambientale e Gestione del Patrimonio dell’Ente, con **due funzionari** dell’Ente in qualità di membri del seggio di gara e di segretari verbalizzanti, unitamente a due testimoni.

- Commissione giudicatrice: composta da esperti nello specifico settore oggetto del presente affidamento nominata dalla Stazione Appaltante ai sensi dell’art. 77 del D. Lgs. 50/2016 “Codice dei Contratti Pubblici” secondo regole di competenza e trasparenza.

Il **Seggio di gara** procederà, nella prima seduta pubblica, a verificare il tempestivo deposito e l’integrità dei plichi inviati dai concorrenti e, una volta aperti, a controllare la completezza della documentazione amministrativa presentata.

Successivamente il **Seggio di gara** procederà a:

- a) verificare la conformità della documentazione amministrativa a quanto richiesto nel presente disciplinare;
- b) attivare la procedura di **soccorso istruttorio** di cui al precedente punto 14;
- c) redigere apposito verbale relativo alle attività svolte;
- d) adottare il provvedimento che determina le esclusioni e le ammissioni dalla procedura di gara, provvedendo altresì agli adempimenti di cui all’art. 29, comma 1, del Codice (nel caso in cui tutti i concorrenti vengano ammessi si provvederà alla pubblicazione dei verbali della/e relativa/e seduta/e)

Ai sensi dell’art. 85, comma 5, primo periodo del Codice, la Stazione Appaltante si riserva di chiedere agli offerenti, in qualsiasi momento nel corso della procedura, di presentare tutti i documenti complementari o parte di essi, qualora questo sia necessario per assicurare il corretto svolgimento della procedura.

La Stazione Appaltante procede alla suddetta verifica in tutti i casi in cui sorgono fondati dubbi, sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive (DGUE e altre dichiarazioni integrative), rese dai concorrenti in merito al possesso dei requisiti generali e speciali. Tale verifica, fino all’istituzione della Banca dati nazionale degli operatori economici, avverrà, ai sensi degli artt. 81 e 216, comma 13 del Codice, attraverso l’utilizzo del sistema AVCpass, reso disponibile dall’ANAC, con le modalità di cui alla delibera n. 157/2016.

20. COMMISSIONE GIUDICATRICE

La **Commissione giudicatrice** è nominata, ai sensi dell’art. 216, comma 12 del Codice, dopo la scadenza del termine per la presentazione delle offerte ed è composta da un numero dispari **pari a n. 3 membri**, esperti nello specifico settore cui si riferisce l’oggetto del contratto. In capo ai commissari non devono sussistere cause ostative alla nomina ai sensi dell’art. 77, comma 9, del Codice. A tal fine i medesimi rilasciano apposita dichiarazione alla stazione appaltante.

La Commissione giudicatrice è responsabile della valutazione delle offerte tecniche ed economiche dei concorrenti e fornisce ausilio al RUP della Stazione Appaltante nella valutazione della congruità delle offerte tecniche (cfr. Linee guida n. 3 del 26 ottobre 2016).

La stazione appaltante pubblica, sul profilo di committente, nella sezione “amministrazione trasparente” la composizione della commissione giudicatrice e i curricula dei componenti, ai sensi dell’art. 29, comma 1 del Codice.

21.APERTURA DELLE BUSTE B e C – VALUTAZIONE DELLE OFFERTE TECNICHE ED ECONOMICHE

Una volta effettuato il controllo della documentazione amministrativa, il **Seggio di gara** procederà a consegnare gli atti alla commissione giudicatrice.

La Commissione giudicatrice, in seduta pubblica, procederà all’apertura della busta concernente l’offerta tecnica ed alla verifica della presenza dei documenti richiesti dal presente disciplinare.

In una o più sedute riservate la Commissione procederà all’esame ed alla valutazione delle offerte tecniche e all’assegnazione dei relativi punteggi applicando i criteri e le formule indicati nel bando e nel presente disciplinare.

La commissione procederà alla riparametrazione dei punteggi secondo quanto indicato al precedente punto 18.2

La commissione individua gli operatori che non hanno superato la soglia di sbarramento e li comunica al RUP che procederà ai sensi dell’art. 76, comma 5, lett. b) del Codice.

La commissione non procederà alla apertura dell'offerta economica dei predetti operatori. Successivamente, in seduta pubblica, la commissione darà lettura dei punteggi riparametrati attribuiti alle singole offerte tecniche, darà atto delle eventuali esclusioni dalla gara dei concorrenti. Nella medesima seduta, o in una seduta pubblica successiva, la Commissione procederà all'apertura della busta contenente l'offerta economica.

La stazione appaltante procederà dunque all'individuazione dell'unico parametro numerico finale per la formulazione della graduatoria, ai sensi dell'art. 95, comma 9 del Codice.

Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo, ma punteggi differenti per il prezzo e per tutti gli altri elementi di valutazione, sarà collocato primo in graduatoria il concorrente che ha ottenuto il miglior punteggio sul offerta tecnica.

Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo e gli stessi punteggi parziali per il prezzo e per l'offerta tecnica, si procederà mediante sorteggio in seduta pubblica.

All'esito delle operazioni di cui sopra, la commissione, in seduta pubblica, redige la graduatoria e procede ai sensi di quanto previsto al punto 0.

Qualora individui offerte che superano la soglia di anomalia di cui all'art. 97, comma 3 del Codice, e in ogni altro caso in cui, in base a elementi specifici, l'offerta appaia anormalmente bassa, la commissione, chiude la seduta pubblica dando comunicazione al RUP, che procederà secondo quanto indicato al successivo punto 0.

In qualsiasi fase delle operazioni di valutazione delle offerte tecniche ed economiche, la commissione provvede a comunicare, tempestivamente al RUP che procederà, sempre, ai sensi dell'art. 76, comma 5, lett. b) del Codice - i casi di **esclusione** da disporre per:

- mancata separazione dell'offerta economica dall'offerta tecnica, ovvero l'inserimento di elementi concernenti il prezzo in documenti contenuti nelle buste A e B;
- presentazione di offerte parziali, plurime, condizionate, alternative nonché irregolari, ai sensi dell'art. 59, comma 3, lett. a) del Codice, in quanto non rispettano i documenti di gara, ivi comprese le specifiche tecniche;
- presentazione di offerte inammissibili, ai sensi dell'art. 59, comma 4 lett. a) e c) del Codice, in quanto la commissione giudicatrice ha ritenuto sussistenti gli estremi per informativa alla Procura della Repubblica per reati di corruzione o fenomeni collusivi o ha verificato essere in aumento rispetto all'importo a base di gara.

22. VERIFICA DI ANOMALIA DELLE OFFERTE.

Al ricorrere dei presupposti di cui all'art. 97, comma 3, del Codice, e in ogni altro caso in cui, in base a elementi specifici, l'offerta appaia anormalmente bassa, il RUP, avvalendosi, se ritenuto necessario, della commissione, valuta la congruità, serietà, sostenibilità e realizzabilità delle offerte che appaiono anormalmente basse.

Si procede a verificare la prima migliore offerta anormalmente bassa. Qualora tale offerta risulti anomala, si procede con le stesse modalità nei confronti delle successive offerte, fino ad individuare la migliore offerta ritenuta non anomala. È facoltà della stazione appaltante procedere contemporaneamente alla verifica di congruità di tutte le offerte anormalmente basse.

Il RUP richiede per iscritto al concorrente la presentazione, per iscritto, delle spiegazioni, se del caso indicando le componenti specifiche dell'offerta ritenute anomale.

A tal fine, assegna un termine non inferiore a quindici giorni dal ricevimento della richiesta.

Il RUP, con il supporto della commissione, esamina in seduta riservata le spiegazioni fornite dall'offerente e, ove le ritenga non sufficienti ad escludere l'anomalia, può chiedere, anche mediante audizione orale, ulteriori chiarimenti, assegnando un termine massimo per il riscontro.

Il RUP esclude, ai sensi degli articoli 59, comma 3 lett. c) e 97, commi 5 e 6 del Codice, le offerte che, in base all'esame degli elementi forniti con le spiegazioni risultino, nel complesso, inaffidabili e procede ai sensi del seguente articolo 23.

23. AGGIUDICAZIONE DELL'APPALTO

All'esito delle operazioni di cui sopra la il Seggio di gara e Commissione giudicatrice qualora vi sia stata verifica di congruità delle offerte anomale – formulerà la proposta di aggiudicazione in favore del concorrente che ha presentato la migliore offerta, chiudendo le operazioni di gara e trasmettendo al RUP tutti gli atti e documenti della gara ai fini dei successivi adempimenti.

Qualora nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto, la stazione appaltante si riserva la facoltà di non procedere all'aggiudicazione ai sensi dell'art. 95, comma 12 del Codice.

La verifica dei requisiti generali e speciali avverrà, ai sensi dell'art. 85, comma 5 Codice, sull'offerente cui la stazione appaltante ha deciso di aggiudicare l'appalto.

Prima dell'aggiudicazione, la stazione appaltante, ai sensi dell'art. 85 comma 5 del Codice, richiede al concorrente cui ha deciso di aggiudicare l'appalto di presentare i documenti di cui all'art. 86 del Codice, ai fini della prova dell'assenza dei motivi di esclusione di cui all'art. 80 (ad eccezione, con riferimento ai subappaltatori, del comma 4) e del rispetto dei criteri di selezione di cui all'art. 83 del medesimo Codice. Tale verifica avverrà attraverso l'utilizzo del sistema AVCpass.

Ai sensi dell'art. 95, comma 10, la stazione appaltante prima dell'aggiudicazione procede, laddove non effettuata in sede di verifica di congruità dell'offerta, alla valutazione di merito circa il rispetto di quanto previsto dall'art. 97, comma 5, lett. d) del Codice.

La stazione appaltante, previa verifica ed approvazione della proposta di aggiudicazione ai sensi degli artt. 32, comma 5 e 33, comma 1 del Codice, aggiudica l'appalto.

L'aggiudicazione diventa efficace, ai sensi dell'art. 32, comma 7 del Codice, all'esito positivo della verifica del possesso dei requisiti prescritti.

In caso di esito negativo delle verifiche, la stazione appaltante procederà alla revoca dell'aggiudicazione, alla segnalazione all'ANAC nonché all'incameramento della garanzia provvisoria. La stazione appaltante aggiudicherà, quindi, al secondo graduato procedendo altresì, alle verifiche nei termini sopra indicati.

Nell'ipotesi in cui l'appalto non possa essere aggiudicato neppure a favore del concorrente collocato al secondo posto nella graduatoria, l'appalto verrà aggiudicato, nei termini sopra detti, scorrendo la graduatoria.

La stipulazione del contratto è subordinata al positivo esito delle procedure previste dalla normativa vigente in materia di lotta alla mafia, fatto salvo quanto previsto dall'art. 88 comma 4-bis e 89 e dall'art. 92 comma 3 del d.lgs. 159/2011.

Ai sensi dell'art. 93, commi 6 e 9 del Codice, la garanzia provvisoria verrà svincolata, all'aggiudicatario, automaticamente al momento della stipula del contratto; agli altri concorrenti, verrà svincolata tempestivamente e comunque entro trenta giorni dalla comunicazione dell'avvenuta aggiudicazione.

Laddove l'aggiudicatario sia in possesso della sola domanda di iscrizione all'elenco dei fornitori, prestatori di servizi non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa (c.d. *white list*) istituito presso la Prefettura della provincia in cui l'operatore economico ha la propria sede, la stazione appaltante consulta la Banca dati nazionale unica della documentazione antimafia immettendo i dati relativi all'aggiudicatario (ai sensi dell'art. 1, comma 52 della l. 190/2012 e dell'art. 92, commi 2 e 3 del d.lgs. 159/2011).

Trascorsi i termini previsti dall'art. 92, commi 2 e 3 d.lgs. 159/2011 dalla consultazione della Banca dati, la stazione appaltante procede alla stipula del contratto anche in assenza dell'informativa antimafia, salvo il successivo recesso dal contratto laddove siano successivamente accertati elementi relativi a tentativi di infiltrazione mafiosa di cui all'art. 92, comma 4 del d.lgs. 159/2011.

Il contratto, ai sensi dell'art. 32, comma 9 del Codice, non potrà essere stipulato prima di 35 giorni dall'invio dell'ultima delle comunicazioni del provvedimento di aggiudicazione.

24. DOCUMENTI PER LA STIPULA DEL CONTRATTO

La stipula avrà luogo entro 60 giorni dall'intervenuta efficacia dell'aggiudicazione ai sensi dell'art. 32, comma 8 del Codice, salvo il differimento espressamente concordato con l'aggiudicatario.

All'atto della stipulazione del contratto, l'aggiudicatario deve presentare la garanzia definitiva da calcolare sull'importo contrattuale, secondo le misure e le modalità previste dall'art. 103 del Codice.

Il contratto è soggetto agli obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla l. 13 agosto 2010, n. 136.

Le spese relative alla pubblicazione del bando e dell'avviso sui risultati della procedura di affidamento, ai sensi dell'art. 216, comma 11 del Codice e del DM 2 dicembre 2016 (GU 25.1.2017 n. 20), sono a carico dell'aggiudicatario e dovranno essere rimborsate alla stazione appaltante entro il termine di sessanta giorni dall'aggiudicazione. In caso di suddivisione dell'appalto in lotti, le spese relative alla pubblicazione saranno suddivise tra gli aggiudicatari dei lotti in proporzione al relativo valore.

L'importo presunto delle spese di pubblicazione è pari a € 2.000,00.

La stazione appaltante comunicherà all'aggiudicatario l'importo effettivo delle suddette spese, nonché le relative modalità di pagamento.

Sono a carico dell'aggiudicatario anche tutte le spese contrattuali, gli oneri fiscali quali imposte e tasse - ivi comprese quelle di registro ove dovute - relative alla stipulazione del contratto.

L'affidatario deposita, prima o contestualmente alla sottoscrizione del contratto di appalto, i contratti continuativi di cooperazione, servizio e/o fornitura di cui all'art. 105, comma 3, lett. c bis) del Codice.

Prima della stipula del contratto l'aggiudicatario dovrà:

- costituire, ai sensi dell'art. 103 del D.Lgs n. 50/2016, una garanzia, denominata "garanzia definitiva" a sua scelta sotto forma di cauzione o fidejussione con le modalità di cui all'art. 93 commi 2 e 3, **pari al 10% dell'importo contrattuale e valevole per tutta la durata della concessione.** La garanzia definitiva è costituita, a scelta del Concessionario secondo quanto indicato all'art. 10, comma 2, lett. a), b) e c) del presente disciplinare. La mancata costituzione della "garanzia definitiva" comporta la mancata stipulazione del contratto per volontà dell'impresa stessa;
- presentare la documentazione a comprova della costituzione del deposito cauzionale di cui all' art. 4 del Capitolato Speciale nella misura rapportata a **sei mensilità**, IVA inclusa, del canone annuo offerto dal Concorrente e valevole fino a 6 mesi oltre la scadenza della concessione. La costituzione del deposito cauzionale può avvenire mediante fidejussione bancaria o polizza fidejussoria. Non saranno accettate polizze fidejussorie o fidejussioni bancarie (o rilasciate da un intermediario finanziario) che contengono clausole attraverso le quali vengano posti oneri di qualsiasi tipo a carico della Stazione appaltante. Nel caso di fidejussioni bancarie (o rilasciate da un intermediario finanziario) e polizze fidejussorie non conformi a quanto prescritto nel presente bando, ove l'impresa non si adegui alle prescrizioni ivi precisate, si riterrà che alla mancata stipulazione del contratto si sia pervenuti per volontà dell'impresa stessa;
- presentare alla Stazione appaltante la documentazione a comprova della stipula di idonea polizza assicurativa di responsabilità civile verso terzi per la copertura dei rischi derivanti dall'attività svolta nei locali, con un massimale almeno pari ad **€ 3.000.000,00 (tremilioni/00)**;
- presentare alla Stazione appaltante la documentazione a comprova della stipula di idonea polizza assicurativa che copra l'incendio ed i danni ai beni oggetto della presente concessione, con un massimale almeno pari ad **€ 1.000.000,00 (unmilione/00)**;

- presentare alla Stazione appaltante la documentazione a comprova della stipula di idonea polizza assicurativa che copra il furto dei beni presenti nell'impianto sportivo e di proprietà comunale, con un massimale almeno pari ad € **50.000,00 (cinquantamila)**;

Qualora l'aggiudicatario non aderisca, salvo cause di forza maggiore, all'invito a stipulare il contratto conseguente l'aggiudicazione entro il termine stabilito e comunicato dalla Stazione appaltante, o rifiuti o ne impedisca la stipulazione ed in ogni caso in cui non si possa addivenire alla stipula del contratto per fatti imputabili all'aggiudicatario, la Stazione appaltante procede a richiedere il risarcimento del danno derivante dalla mancata stipulazione del contratto per fatti imputabili all'aggiudicatario, fatta salva l'irrogazione delle sanzioni previste dalle altre leggi vigenti in materia, con riserva della Stazione appaltante di aggiudicare la gara al concorrente che segue in graduatoria.

Nei casi di cui all'art. 110 comma 1 del Codice la Stazione appaltante interpella progressivamente i soggetti che hanno partecipato alla procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per l'affidamento dell'esecuzione o del completamento del servizio/fornitura.

25. DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE

Per le controversie derivanti dal contratto è demandata all'Autorità Giudiziaria ed il foro competente è quello di Avellino, rimanendo espressamente esclusa la compromissione in arbitri.

26. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

I dati raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, ai sensi del d.lgs. 30 giugno 2003 n. 196, esclusivamente nell'ambito della gara regolata dal presente disciplinare di gara.

Il Dirigente
Ing. Luigi A.M. Cicalese